

### Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231



## EAGLEBURGMANN ITALIA S.R.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

Nome File:

EagleBurgmann\_Modello Organizzativo 231\_29.04.2025.docx

Data 29/04/2025

Indice di revisione:

0.0 del 18/03/2015 0.1 del 18/12/2018 0.2 del 18/03/2021

0.3 del 29/04/2025



ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231



EagleBurgmann Italia S.r.l.

### **Sommario**

- PA	PARTE GENERALE					
INQ	NQUADRAMENTO NORMATIVO4					
SEZ	SEZIONE PRIMA4					
1.	IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO	o 2001 n. 231		.4		
	<ul> <li>1.2. I reati previsti dal Decreto</li></ul>	ito onsabilità Amminis i di categoria	strativa	5 16 17 18		
- PA	RTE SPECIALE		2	20		
IL M	ODELLO ORGANIZZATIVO		2	20		
SEZ	IONE SECONDA		2	20		
2. S.R.I	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, (	GESTIONE E CO	NTROLLO DI EAGLEBURGMANN ITALIA			
	2.2. Destinatari	one del Modello: refunzionali alla pote ere generale porti con la Pubbli le, con i terzi bito delle attività 19/2009 delle attività 19/2005 e delle attività 19/2005 e delle attività 19/2005 e delle attività 19/2006 delle attività	mappatura delle Aree di attività a rischio- enziale commissione dei reati) ica Amministrazione, con le Autorità 'sensibili" rispetto ai reati di criminalità 'sensibili" rispetto ai reati contro l'Industria d'sensibili" rispetto ai reati societari introdott alla Legge 69/2015 d'sensibili" rispetto ai delitti contro la 603-bis c.p., introdotto dalla L. 199/2016 d'sensibili" rispetto ai reati colposi in materia	21 21 22 22 25 25 26 26 30 31 7 32 34		
<b>Nom</b> Data	e File: EagleBurgmann_Modello Organizzativo 231_29.04.2025.docx 29/04/2025	2	Indice di revisione: 0.0 del 18/03/2015 0.1 del 18/12/2018 0.2 del 18/03/2021 0.3 del 29/04/2025			





ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231

EagleBurgmann Italia S.r.l.

	<ul> <li>Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati di ricetta.</li> <li>riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita introdotti 231/2007 e rispetto ai reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasfei fraudolento di valori introdotti dal D.Lgs. 184/2021</li> </ul>	dal D.Lgs. rimento
	<ul> <li>Comportamenti da tenere nell ambito delle attività "sensibili" rispetto ai delitti in materi violazione del diritto d'autore introdotti dalla Legge 99/2009</li> </ul>	ria di 38
	<ul> <li>Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto al reato di induz rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria introdotto dalla 110/2000</li> </ul>	a Legge
	<ul> <li>116/2009</li></ul>	tali 40 go di nodificati e
	<ul> <li>Comportamente da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati tributari</li> <li>Comportamente da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati di contra</li> </ul>	
SE	ZIONE TERZA	45
3.	ORGANISMO DI VIGILANZA	45
	3.1. Durata in carica, decadenza e revoca	47
	3.4. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e whistleblowing	
SE	ZIONE QUARTA	52
4.	SISTEMA DISCIPLINARE	52
SE	ZIONE QUINTA	57
5.	DIFFUSIONE DEL MODELLO	57

Rev.		Date	Name	Page	Indication of changes
0		18/03/2015	-	-	Prima Emissione
1		05/02/2019	-	-	Aggiornamento
2		18/03/2021			Aggiornamento
3		29/04/2025	-	-	Aggiornamento
			Chang	ged	Verified and approved
	On:				Alfredo Degli Antoni, Davide Soresi, Riccardo Giacobbo.
	Ву:				
	Signati	ure:			
	Initial v	ersion:			

Nome File:	3	Indice di revisione:
EagleBurgmann_Modello Organizzativo		0.0 del 18/03/2015
231_29.04.2025.docx		0.1 del 18/12/2018
Data 29/04/2025		0.2 del 18/03/2021
20,0 ,,2020		0.3 del 29/04/2025



### Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231



# - PARTE GENERALE - INQUADRAMENTO NORMATIVO

### **SEZIONE PRIMA**

### 1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

### 1.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che reca la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (di seguito anche il "D.Lgs. 231/2001" o, anche solo il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell'art. 11 della Legge-Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti. Tale forma di responsabilità, sebbene definita "amministrativa" dal legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al giudice penale l'accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare, ed essendo estese all'ente le garanzie proprie del processo penale.

La responsabilità amministrativa dell'ente deriva dal compimento di reati, espressamente indicati nel D.Lgs. 231/2001, commessi, *nell'interesse o a vantaggio* dell'ente stesso, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (i cosiddetti "soggetti apicali"), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti "soggetti sottoposti").

Oltre all'esistenza dei requisiti sopra descritti, il D.Lgs. 231/2001 richiede anche l'accertamento della colpevolezza dell'ente, al fine di poterne affermare la responsabilità amministrativa. Tale requisito è riconducibile ad una "colpa di organizzazione", da intendersi quale mancata adozione, da parte dell'ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al successivo paragrafo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.

Laddove l'ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un'organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

Nome File:	4	Indice di revisione:
EagleBurgmann Modello Organizzativo		0.0 del 18/03/2015
231 29.04.2025.docx		0.1 del 18/12/2018
Data 29/04/2025		0.2 del 18/03/2021
20/0-1/2020		0.3 del 29/04/2025



ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231



### 1.2. I REATI PREVISTI DAL DECRETO

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano di seguito i reati attualmente ricompresi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, precisando tuttavia che si tratta di un elenco destinato ad ampliarsi nel prossimo futuro:

- 1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25):
  - Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.);
  - Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.);
  - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
  - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
  - Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
  - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
  - Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
  - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 -bis c.p.);
  - Frode ai danni del Fondo agricolo europeo (art. 2 L. 898/1986);
  - Peculato (art. 314 c.p.);
  - Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis);
  - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316);
  - Concussione (art. 317 c.p.);
  - Corruzione (art. 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322 bis c.p.);
  - Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
  - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
  - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
  - Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.);
- 2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dalla Legge 48/2008 (art. 24-bis):
  - Documenti informatici (art. 491 bis c.p.);
  - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
  - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
  - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);

Nome File:	5	Indice di revisione:
EagleBurgmann_Modello Organizzativo		0.0 del 18/03/2015
231_29.04.2025.docx		0.1 del 18/12/2018
Data 29/04/2025		0.2 del 18/03/2021
20/01/2020		0.3 del 29/04/2025



ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231



- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 quater 1 c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblico interesse (art. 635 quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);
- Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.);
- Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art 1, co. 11, D.L 105/2019).
- 3. Delitti di criminalità organizzata, introdotti dalla Legge 94/2009 (art. 24-ter):
  - Associazione per delinquere (art 416 c.p.);
  - Associazioni di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.);
  - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
  - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
  - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
  - Delitti di Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.).
- Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009 (art. 25-bis):
  - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
  - Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
  - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
  - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);

Nome File:	6	Indice di revisione:
EagleBurgmann_Modello Organizzativo		0.0 del 18/03/2015
231_29.04.2025.docx		0.1 del 18/12/2018
Data 29/04/2025		0.2 del 18/03/2021
20/01/2020		0.3 del 29/04/2025



ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231



- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p).
- 5. Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-bis 1):
  - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
  - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
  - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
  - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
  - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
  - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
  - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
  - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.);
- 6. Reati societari, introdotti dal D.Lgs. 61/2002 e modificati dalla Legge 262/2005 e dalla Legge 69/2015 (art. 25-*ter*):
  - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
  - Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
  - False comunicazioni sociali delle Società quotate (art. 2622 c.c.);
  - Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
  - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
  - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
  - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
  - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
  - Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
  - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
  - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);

Nome File:	7	Indice di revisione:
EagleBurgmann_Modello Organizzativo		0.0 del 18/03/2015
231_29.04.2025.docx		0.1 del 18/12/2018
Data 29/04/2025		0.2 del 18/03/2021
20/0 1/2020		0.3 del 29/04/2025



ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231

EagleBurgmann I

EagleBurgmann
EagleBurgmann Italia S.r.I.

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla Corruzione tra privati (art.2635 bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54, D.lgs. n.19/2023).
- 7. <u>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</u>, introdotti dalla Legge 7/2003 (art. 25-*quater*):
  - Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
  - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
  - Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
  - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quarter c.p.);
  - Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater 1 c.p.);
  - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270quinquiesc.p.);
  - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-guinquies 1. c.p.);
  - Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies 2 c.p.);
  - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
  - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art.-280 c.p.);
  - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
  - Atto di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
  - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
  - Sequestro di persona a scopo di coazione (art 289-ter c.p.);
  - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
  - Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
  - Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
  - Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
  - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
  - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1, L. n. 342/1976);
  - Danneggiamento delle istallazioni a terra (art. 2, L. n. 342/1976);
  - Pentimento operoso (art. 5 D.L. n. 625/1979 convertito con modifica in L. 15/1980);

Nome File:	8	Indice di revisione:
EagleBurgmann_Modello Organizzativo		0.0 del 18/03/2015
231_29.04.2025.docx		0.1 del 18/12/2018
Data 29/04/2025		0.2 del 18/03/2021
20/01/2020		0.3 del 29/04/2025



ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231



- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.lgs. 625/1979 mod. in L. 15/1980);
- Disposizioni in materia di reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e la sicurezza delle istallazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale (art. 3, L. n. 422/1989);
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2 Conv New York 9/12/1999).
- 8. <u>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili,</u> introdotti dalla\_Legge 7/2006 (art. 25– *quater.* 1):
  - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).
- 9. <u>Delitti contro la personalità individuale</u>, introdotti dalla Legge 228/2003 e modificati con la Legge 38/2006 e con la legge 199/2016 (art. 25-quinquies):
  - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
  - Prostituzione minorile (art. 600-bis, comma 1 e 2, c.p.);
  - Pornografia minorile (art. 600-ter, comma 1 e 2);
  - Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
  - Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.);
  - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
  - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
  - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
  - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
  - Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).
- Abusi di mercato, introdotti dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25sexies):
  - Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/1998);
  - Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 58/1998).
  - Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014, art. 187 quinquies T.U.F.;
  - Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014, art. 187 quinquies T.U.F..
- 11. Reati transnazionali, introdotti dalla Legge 146/2006:
  - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
  - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);

Nome File:	9	Indice di revisione:
EagleBurgmann_Modello Organizzativo		0.0 del 18/03/2015
231_29.04.2025.docx		0.1 del 18/12/2018
Data 29/04/2025		0.2 del 18/03/2021
20/0 1/2020		0.3 del 29/04/2025



ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231



- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (DPR 43/1973, art. 291- quater);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (DPR 309/1990, art. 74);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D.Lgs. 286/1998, art. 12);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
- 12. Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introdotti dalla Legge 123/2007 (art. 25-septies):
  - Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
  - Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).
- 13. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita introdotti dal D.Lgs. 231/2007 e modificati dalla Legge 186/2014 (art. 25-octies):
  - Ricettazione (art. 648 c.p.);
  - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
  - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
  - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).
- 14. <u>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, introdotti dal D. Lgs. 184/2021 (art. 25-octies. 1):</u>
  - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
  - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi e programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamenti diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
  - Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.);
  - Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).
- 15. <u>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</u>, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-novies):

Nome File:	10	Indice di revisione:
EagleBurgmann_Modello Organizzativo		0.0 del 18/03/2015
231_29.04.2025.docx		0.1 del 18/12/2018
Data 29/04/2025		0.2 del 18/03/2021
20/0 1/2020		0.3 del 29/04/2025



ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231



EagleBurgmann Italia S.r.l.

- Immissione su sistemi di reti telematiche, a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (art. 171 comma 1, lett. a-bis), Legge 633/1941);
- Reati di cui al punto precedente commessi in riferimento ad un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore (art. 171, comma 3, Legge 633/1941);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis, comma 1, Legge 633/1941);
- Riproduzione, trasferimenti su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione
  o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle
  disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies Legge 633/1941, al fine di trarne
  profitto e su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca di dati
  in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter Legge 633/41;
  distribuzione, vendita e concessione in locazione della banca di dati (art. 171-bis, comma
  2, Legge 633/1941);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge 633/1941, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato: ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-quater, Legge 633/1941 ovvero siano

Nome File:	11	Indice di revisione:
EagleBurgmann_Modello Organizzativo		0.0 del 18/03/2015
231_29.04.2025.docx		0.1 del 18/12/2018
Data 29/04/2025		0.2 del 18/03/2021
20/01/2020		0.3 del 29/04/2025



ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231



EagleBurgmann Italia S.r.l.

principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171-ter comma 1, Legge 633/1941);

- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, a fini di lucro, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di cui al punto precedente esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al punto precedente (art. 171-ter comma 2, Legge 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis Legge 633/1941, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181bis, comma 2 di detti dati (art. 171-septies, Legge 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, Legge 633/1941).
- 16. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto dalla Legge 116/2009 (art. 25-decies):
  - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
- 17. Reati ambientali, introdotti dal D.Lgs. 121/2011, e modificati dalla Legge 68/2015 (art. 25-undecies):
  - Inquinamento ambientale (452 bis c.p.);
  - Disastro ambientale (452 quater c.p.);
  - Delitti colposi contro l'ambiente (452 quinquies c.p.);
  - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452 sexies c.p.);
  - Circostanze aggravanti (452 octies c.p.);
  - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);

Nome File:	12	Indice di revisione:
EagleBurgmann_Modello Organizzativo		0.0 del 18/03/2015
231_29.04.2025.docx		0.1 del 18/12/2018
Data 29/04/2025		0.2 del 18/03/2021
20/01/2020		0.3 del 29/04/2025



ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231



- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 D.Lgs. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 secondo periodo D.Lgs. 152/2006);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo D.Lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D.Lgs. 152/2006);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (art. 260 bis D.Lgs. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.);
- Sanzioni (art. 279 comma 5 D.Lgs. 152/2006);
- Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette di cui agli Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari appartenenti alle specie protette; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 7 par. 1 lett. b) Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione (art. 1, 2 e 3-bis, Legge n. 150/1992);
- Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3 Legge n. 549/1993);
- Inquinamento doloso di nave battente qualsiasi bandiera (art. 8 D.Lgs. n. 202/2007);
- Inquinamento colposo di nave battente qualsiasi bandiera (art. 9 D.Lgs. n. 202/2007).
- 18. Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto nel Decreto dal D.Lgs. 109/2012 (art. 25-duodecies):
  - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 commi 12 e 12-bis del D.Lgs. n. 286/1998);

Nome File:	13	Indice di revisione:
EagleBurgmann_Modello Organizzativo		0.0 del 18/03/2015
231_29.04.2025.docx		0.1 del 18/12/2018
Data 29/04/2025		0.2 del 18/03/2021
20/01/2020		0.3 del 29/04/2025



EagleBurgmann
EagleBurgmann Italia S.r.I.

ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art 12, commi 3, 3 bis, e 3 ter e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).
- 19. Reati di razzismo e xenofobia, introdotti dalla Legge 20 novembre 2017 n.167 e modificato dal D.Lgs. n. 21/2018. (art. 25-terdecies):
  - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)

### 20. Reati di Frodi sportive (art. 25-quaterdecies):

- Frodi in competizioni sportive (art. 1 L. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. 401/1989).

### 21. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies):

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 comma 1 e 2-bis D. Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e 2 bis D.Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distribuzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs 74/2000).

### 22. Contrabbando (art. 25-sexiesdecies):

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D. Lgs. 141/2024);
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D. Lgs. 141/2024);
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D. Lgs. 141/2024);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D. Lgs. 141/2024);

Nome File:	14	Indice di revisione:
EagleBurgmann_Modello Organizzativo		0.0 del 18/03/2015
231_29.04.2025.docx		0.1 del 18/12/2018
Data 29/04/2025		0.2 del 18/03/2021
20/0 1/2020		0.3 del 29/04/2025



ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231



- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D. Lgs. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D. Lgs. 141/2024);
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D. Lgs. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D. Lgs. 141/2024);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D. Lgs. 141/2024);
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D. Lgs. 141/2024);
- Circostanze aggravanti (art. 88 D. Lgs. 141/2024);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D. Lgs. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D. Lgs. 504/1995);
- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D. Lgs. 504/1995);
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D. Lgs. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D. Lgs. 504/1995);
- Circostanze aggravanti (art. 45 D. Lgs. 504/1995);
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D. Lgs. 504/1995);
- Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa (art. 47 D. Lgs. 504/1995);
- Irregolarità nella circolazione (art. 49 D. Lgs. 504/1995);
- Inosservanza di prescrizioni e regolamenti (art. 50 D. Lgs. 504/1995).

### 23. Delitti contro il patrimonio culturale, introdotti dalla L. n. 22/2022 (art. 25-septiesdecies):

- Furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies c.p.);

Nome File:	15	Indice di revisione:
EagleBurgmann_Modello Organizzativo		0.0 del 18/03/2015
231_29.04.2025.docx		0.1 del 18/12/2018
Data 29/04/2025		0.2 del 18/03/2021
20/01/2020		0.3 del 29/04/2025



EagleBurgmann.
EagleBurgmann Italia S.r.I.

ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231

- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, depauperamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies c.p.).
- 24. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, introdotto dalla L. n. 22/2022 (art. 25-duodevicies):
  - Riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies c.p.);
  - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.).
- 25. Delitti in materia di mercati delle cripto attività:
  - Responsabilità dell'ente (art. 34, comma 1, D.Lgs. 129/2024);
  - Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 Regolamento UE 2023/1114);
  - Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 Regolamento UE 2023/1114);
  - Divieto di manipolazione del mercato (art. 91 Regolamento UE 2023/1114);

### 1.3. LE SANZIONI COMMINATE DAL DECRETO

Il sistema sanzionatorio descritto dal D.Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive, che possono essere comminate solo laddove espressamente previste e anche in via cautelare, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

Nome File:	16	Indice di revisione:
EagleBurgmann_Modello Organizzativo		0.0 del 18/03/2015
231_29.04.2025.docx		0.1 del 18/12/2018
Data 29/04/2025		0.2 del 18/03/2021
20/01/2020		0.3 del 29/04/2025



ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231



- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il D.Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 15 del Decreto, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale nominato per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata.

#### 1.4. CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che l'ente non risponda a titolo di responsabilità amministrativa, qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione gestione e controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo, dunque, consente all'ente di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, con delibera dell'organo amministrativo dell'ente, non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia efficacemente ed effettivamente attuato.

Con riferimento all'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, si richiede che esso:

- individui le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo.

Con riferimento all'effettiva applicazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, il D.Lgs. 231/2001 richiede:

• una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni

Nome File:	17	Indice di revisione:
EagleBurgmann_Modello Organizzativo		0.0 del 18/03/2015
231_29.04.2025.docx		0.1 del 18/12/2018
Data 29/04/2025		0.2 del 18/03/2021
20/0 1/2020		0.3 del 29/04/2025



ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231



imposte dal modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente ovvero modifiche legislative, la modifica del modello di organizzazione, gestione e controllo;

• l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal modello di organizzazione, gestione e controllo.

### 1.5. LE LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Le Linee Guida di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24 maggio 2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. Dette Linee Guida sono state aggiornate da Confindustria a marzo 2014 ed approvate dal Ministero di Giustizia in data 21 luglio 2014. L'ultimo aggiornamento delle Linee Guida risale a giugno 2021 e il Ministero di Giustizia ha approvato l'ultima versione in data 01 luglio 2021.

Nella definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- la predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal D.Lgs. 231/2001.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo per garantire l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo sono identificate nelle seguenti:

- la previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice di Condotta;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente, indicando, laddove opportuno, la previsione di limiti di spesa;
- sistemi di controllo di gestione, capaci di segnalare tempestivamente possibili criticità;
- informazione e formazione del personale.

Dette Linee Guida precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo sopra descritte devono conformarsi ad una serie di principi di controllo, tra cui:

verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione;

Nome File:	18	Indice di revisione:
EagleBurgmann_Modello Organizzativo		0.0 del 18/03/2015
231_29.04.2025.docx		0.1 del 18/12/2018
Data 29/04/2025		0.2 del 18/03/2021
20/0 1/2020		0.3 del 29/04/2025



ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231

**EagleBurgmann** 

EagleBurgmann Italia S.r.l.

 applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);

 istituzione, esecuzione e documentazione dell'attività di controllo sui processi e sulle attività a rischio di reato.

Di conseguenza, il presente documento è stato predisposto tenendo in considerazione anche le indicazioni fornite dalle associazioni di categoria e, più in particolare, quelle fornite nelle Linee Guida di Confindustria, adattandole alle peculiarità della società.



ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231



# - PARTE SPECIALE IL MODELLO ORGANIZZATIVO

### SEZIONE SECONDA

## 2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI EAGLEBURGMANN ITALIA S.R.L.

EagleBurgmann Italia S.r.I. (di seguito "EagleBurgmann" o la "Società), è una società a responsabilità limitata facente parte del Business Group EagleBurgmann. L'operatività della società è pienamente integrata nell'organizzazione del gruppo Freudenberg, i cui valori e Business Principles sono alla base della politica aziendale.

Il Business Group EagleBurgmann figura tra i leader a livello internazionale per le tecnologie di tenuta meccanica e giuntazione di compensazione. Il Business Group produce e commercializza una vasta gamma di prodotti di alta qualità - da singoli disegni fino a produzioni in larghi quantitativi, sia nel caso di complessi e dinamici sistemi di tenuta meccanica sia nel caso di baderne speciali per una varietà di applicazioni e settori industriali.

EagleBurgmann Italia, fondata nel 1989, ha sede in Milano, in via Fontana, 2. La principale sede operativa della Società è ad Arcugnano (Vicenza) per la parte produttiva e per la parte commerciale a Vimercate (MB).

La Società ha acquisito in data 13 maggio 2019, mediante fusione per incorporazione, la società EagleBurgmann BT S.p.A con gli stabilimenti produttivi presso Arcugnano (Vicenza).

La Società commercializza prodotti acquistati da centri di produzione EagleBurgmann dalle consociate del Gruppo Freudenberg o da terzi, in Italia e all'estero. La Società offre soluzioni di tenuta compatibili con l'ambiente, standardizzazione e test delle applicazioni, assistenza postvendita comprensiva dell'installazione, avviamento, riparazione e analisi del danno.

EagleBurgmann, consapevole dell'importanza di adottare ed efficacemente attuare un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti nel contesto aziendale, ha approvato, con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 18/03/2015, il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche il "Modello"), sul presupposto che lo stesso costituisca un valido strumento di sensibilizzazione dei destinatari (come definiti al paragrafo 2.2) ad assumere comportamenti corretti e trasparenti.

### 2.1. FINALITÀ DEL MODELLO

Attraverso l'adozione del Modello, EagleBurgmann intende perseguire le seguenti finalità:

vietare i comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato ricomprese nel Decreto;

Nome File:	20	Indice di revisione:
EagleBurgmann_Modello Organizzativo		0.0 del 18/03/2015
231_29.04.2025.docx		0.1 del 18/12/2018
Data 29/04/2025		0.2 del 18/03/2021
20,0 ,,2020		0.3 del 29/04/2025



ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231



- diffondere la consapevolezza che, dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice di Condotta, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (pecuniarie e interdittive) anche a carico della Società;
- diffondere una cultura d'impresa improntata alla legalità, nella consapevolezza che la Società condanna ogni comportamento contrario alla legge, ai regolamenti, alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello;
- realizzare un'equilibrata ed efficiente struttura organizzativa, con particolare riguardo alla chiara attribuzione dei poteri, alla formazione delle decisioni ed alla loro trasparenza e motivazione, ai controlli, preventivi e successivi, sugli atti e le attività aziendali, nonché alla correttezza ed alla veridicità dell'informazione interna ed esterna;
- consentire, grazie ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione del sistema di norme interno, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

### 2.2. DESTINATARI

Le disposizioni del presente Modello sono vincolanti per gli Amministratori, i Responsabili di Funzione e, più in generale, per tutti coloro che rivestono, in EagleBurgmann, funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione ovvero gestione e controllo (anche di fatto), per i dipendenti, ivi compresi quelli con qualifica dirigenziale, e per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza delle figure apicali (di seguito i "**Destinatari**").

### 2.3. ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO

Gli elementi fondamentali sviluppati da EagleBurgmann nella definizione del proprio Modello, possono essere così riassunti:

- l'attività di mappatura delle attività cosiddette "sensibili", con esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati e dei processi strumentali e/o funzionali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati ricompresi nel Decreto, formalizzata nel documento aziendale denominato "Matrice delle Attività a Rischio-Reato" di cui al paragrafo 2.5;
- la previsione di specifici **presidi di controllo** relativamente ai processi strumentali e di gestione ritenuti esposti al rischio potenziale di commissione di reati;
- la nomina di un **Organismo di Vigilanza**, con attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello e di cui alla Sezione Terza;
- l'adozione di un sistema sanzionatorio volto a garantire l'efficace attuazione del Modello, contenente le misure disciplinari applicabili in caso di violazione delle prescrizioni dello stesso, descritto nella Sezione Quarta del presente Modello;
- lo svolgimento di un'attività di informazione e formazione sui contenuti del presente Modello.

Nome File:	21	Indice di revisione:
EagleBurgmann_Modello Organizzativo		0.0 del 18/03/2015
231_29.04.2025.docx		0.1 del 18/12/2018
Data 29/04/2025		0.2 del 18/03/2021
20/01/2020		0.3 del 29/04/2025



ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231



### 2.4. CODICE DI CONDOTTA E MODELLO

La Società, determinata ad improntare lo svolgimento delle attività aziendali al rispetto della legalità e dei principi del Gruppo Freudenberg cui appartiene, ha recepito e formalmente adottato, con riferimento ai Destinatari identificati, il *Codice di Condotta del Gruppo Freudenberg* (nel resto del documento, più semplicemente, "*Codice di Condotta*") con il quale ha inteso diffondere le linee guida alla conformità legale e alla condotta etica, anche con specifico riferimento ai contenuti del D.Lgs. 231/2001. Il *Codice di Condotta* costituisce il più diretto riferimento in ambito etico ed include una serie di regole di deontologia aziendale che la Società riconosce come proprie e delle quali esige l'osservanza da parte dei propri organi sociali e dei dipendenti, sia dei terzi che, a qualunque titolo, intrattengano con essa rapporti.

Il Modello, le cui previsioni sono in ogni caso coerenti e conformi ai principi della documentazione aziendale in ambito etico, risponde più specificamente alle esigenze espresse dal Decreto ed è, pertanto, finalizzato a prevenire la commissione delle fattispecie di reato ricomprese nell'ambito di operatività del D.Lgs. 231/2001.

La documentazione in ambito etico adottata dalla Società e dal Gruppo, pur essendo dotata di una propria valenza autonoma, afferma principi etico-comportamentali idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al Decreto, acquisendo quindi rilevanza anche ai fini del Modello e diventandone un elemento complementare.

## 2.5. PERCORSO METODOLOGICO DI DEFINIZIONE DEL MODELLO: MAPPATURA DELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO-REATO - PROCESSI STRUMENTALI E DI GESTIONE

Il D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il modello di organizzazione, gestione e controllo dell'ente individui le attività nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto.

Di conseguenza, EagleBurgmann ha proceduto a effettuare una approfondita analisi delle proprie attività aziendali, prendendo in considerazione la propria struttura organizzativa e le informazioni rese, nell'ambito di specifiche interviste, dai referenti della Società che, in ragione del ruolo ricoperto, risultano provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività del settore di attività di relativa competenza.

I risultati dell'attività sopra descritta sono stati successivamente raccolti in una scheda descrittiva, denominata "Matrice delle Attività a Rischio-Reato ex D.Lgs. 231/2001", che illustra in dettaglio i profili di rischio di commissione dei reati ricompresi nel Decreto identificati nell'ambito delle attività di EagleBurgmann.

In particolare, nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato sono individuati i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 a rischio di commissione da parte della Società, le attività aziendali nelle quali i predetti reati possono, in astratto, essere commessi, (c.d. **attività sensibili**), i soggetti apicali nelle condizioni di commettere il reato, gli esempi di possibili modalità e finalità di realizzazione dello stesso, nonché i processi nel cui svolgimento, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi i presupposti per la commissione del reato (c.d. **processi strumentali e di gestione**).

Detta Matrice, che forma parte del Modello, è custodito presso la Società a cura dell'HSE Manager ed è a disposizione per eventuale consultazione da parte di membri del Consiglio di

Nome File:	22	Indice di revisione:
EagleBurgmann_Modello Organizzativo		0.0 del 18/03/2015
231_29.04.2025.docx		0.1 del 18/12/2018
Data 29/04/2025		0.2 del 18/03/2021
2010 112020		0.3 del 29/04/2025



ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231



Amministrazione, del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza, nonché di chiunque sia legittimato dalla Società a prenderne visione.

A seguito dell'attività di analisi descritta in precedenza sono risultati applicabili alla Società i seguenti reati:

- Art. 24: Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.), Indebita percezione di
  erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.), Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o
  delle Comunità europee (art. 640 c.p.), Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni
  pubbliche (art. 640 bis c.p.), Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Art. 24 bis: Documenti informatici (art. 491 bis c.p.), Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.), Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all' accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.), Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.), Estorsione (art. 629, comma 3 c.p.);
- Art. 24 ter: Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Art. 25: Corruzione (art. 318, 319, 319 bis, 320, 321 c.p.), Istigazione alla corruzione (art. 322, c.p.), Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.), Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.);
- Art. 25 bis: Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.), Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Art 25 bis 1: Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- Art. 25 ter: False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.), Impedito controllo (art. 2625 c.c.), Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.), Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), Istigazione alla Corruzione fra Privati (art.2635 bis), Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- Art. 25 quinquies: Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);
- Art. 25 septies: Omicidio colposo (art. 589 c.p.), Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.);
- Art. 25 octies: Ricettazione (art. 648 c.p.), Riciclaggio (art. 648 bis c.p.), Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.);
- Art. 25 octies 1: Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.);

Nome File:	23	Indice di revisione:
EagleBurgmann Modello Organizzativo		0.0 del 18/03/2015
231 29.04.2025.docx		0.1 del 18/12/2018
Data 29/04/2025		0.2 del 18/03/2021
Data 20/04/2020		0.3 del 29/04/2025



ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231



- Art. 25 novies: Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (art. 171 Legge 633/1941;
- Art. 25 decies: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- Art. 25 undecies: Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.), Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.), Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.), Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.), Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137 D.Lgs. 152/2006), Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006), Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257 D.Lgs 152/2006), Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006), Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006), Sanzioni (art. 279 D.Lgs. 152/2006), Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 L. 549/1993);
- Art. 25 duodecies: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12 bis D. Lgs. 286/1998);
- Art 25 quinquiesdecies: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 1 e 2 bis D.Lgs. 74/2000), Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000), Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000), Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000), Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000), Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000), Indebita compensazione (art. 10 quater D.Lgs. 74/2000), Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000);
- Art 25 sexiesdecies: Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024), Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. 141/2024), Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. 141/2024), Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D. Lgs. 141/2024), Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. 141/2024);
- Art. 10 (Reati trasnazionali): Associazione per delinquere (art. 416 c.p.), Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.), Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 10, Legge 6 marzo 1998, n. 40) con carattere di transnazionalità.

Non si sono, invece, ravvisati profili di rischio rispetto alla commissione di altre fattispecie di reato ricomprese dal Decreto e, in particolare, dei reati di cui agli artt.: 25 quater (Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico); 25 quater 1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili); 25 sexies (Abusi di mercato); Delitti in materia di mercati delle cripto-attività, 25 terdecies (Razzismo e Xenofobia); 25 quaterdecies (frodi in competizioni sportive); 25 septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) e 25 duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici); nonché degli altri reati non espressamente menzionati sopra e ricompresi negli Artt. 24, 24 bis, 24 ter, 25, 25 bis, 25 bis1, 25 ter, 25 quinquies, 25 octies 1, 25 novies, 25 undecies, 25 duocedies, 25 sexiesdecies.

Nome File:	24	Indice di revisione:
EagleBurgmann_Modello Organizzativo		0.0 del 18/03/2015
231_29.04.2025.docx		0.1 del 18/12/2018
Data 29/04/2025		0.2 del 18/03/2021
20/0 1/2020		0.3 del 29/04/2025



ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231



Si ritiene, peraltro, che i principi del Codice di Condotta adottato siano idonei a presidiare il rischio di commissione di detti reati attraverso l'enunciazione dei principi etici di legalità, trasparenza e correttezza.

### Processi aziendali (strumentali e funzionali alla potenziale commissione dei reati)

Nell'ambito della Matrice sono stati inoltre individuati i processi strumentali e funzionali (anche definiti "di gestione") rilevanti in chiave 231, ovverosia quei processi nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione delle fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto, e precisamente:

- 1. Gestione delle vendite;
- 2. Gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e incarichi professionali;
- 3. Selezione, assunzione e gestione del personale;
- 4. Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- 5. Formazione del bilancio e gestione dei rapporti con gli organi di controllo;
- 6. Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli Enti Pubblici, anche in sede di verifiche ispettive;
- 7. Gestione del sistema Salute e Sicurezza;
- 8. Gestione ambientale;
- 9. Gestione della sicurezza e manutenzione dei sistemi informativi;
- 10. Gestione della fiscalità;
- 11. Gestione della produzione e rispetto della proprietà industriale e intellettuale.

### 2.6. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Nella predisposizione del Modello, EagleBurgmann ha tenuto in considerazione il sistema di controllo interno esistente, al fine di verificare se esso fosse idoneo a prevenire gli specifici reati previsti dal Decreto e identificati come potenzialmente realizzabili nelle aree di attività della Società.

Il sistema di controllo coinvolge ogni settore dell'attività svolta dalla Società attraverso la distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, riducendo ragionevolmente i possibili conflitti di interesse.

In particolare, il sistema di controllo interno di EagleBurgmann si basa, oltre che sulle regole comportamentali previste nel presente Modello, anche sui seguenti elementi:

- il quadro normativo e regolamentare applicabile alle attività aziendali;
- il Codice di Condotta del Gruppo Freudenberg;
- il sistema di deleghe e procure;

Nome File:	25	Indice di revisione:
EagleBurgmann_Modello Organizzativo		0.0 del 18/03/2015
231_29.04.2025.docx		0.1 del 18/12/2018 0.2 del 18/03/2021
Data 29/04/2025		0.3 del 29/04/2025



ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231



- la struttura organizzativa, riflessa nell'organigramma archiviato presso il Finance Manager;
- il "corpus procedurale" cui la Società è soggetta;
- la presenza di sistemi informativi integrati, anch'essi orientati alla segregazione delle funzioni, nonché alla standardizzazione dei processi e alla protezione delle informazioni in essi contenute, con riferimento sia ai sistemi gestionali e contabili che ai sistemi utilizzati a supporto delle attività operative connesse al business.

L'attuale sistema di controllo interno di EagleBurgmann, inteso come processo attuato al fine di gestire e monitorare i principali rischi e consentire una conduzione delle attività sociali corretta e sana, è in grado di garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- efficacia ed efficienza nell'impiegare le risorse, nel proteggersi dalle perdite e nel salvaguardare il patrimonio della Società;
- rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in tutte le operazioni ed azioni;
- affidabilità delle informazioni, da intendersi come comunicazioni tempestive ed affidabili a garanzia del corretto svolgimento di ogni processo decisionale.

Alla base di detto sistema di controllo interno vi sono i seguenti principi:

- ogni operazione, transazione e azione deve essere veritiera, verificabile, coerente e documentata;
- nessuno gestisce un intero processo in autonomia (cosiddetta «segregazione dei compiti»);
- il sistema di controllo interno è in grado di documentare l'esecuzione dei controlli.

Inoltre, con specifico riferimento ai processi strumentali/funzionali, precedentemente individuati, la Società ritiene necessario che gli stessi si uniformino ai principi di controllo di seguito rappresentati in relazione a ciascun processo identificato.

### 2.7. REGOLE COMPORTAMENTALI DI CARATTERE GENERALE

Di seguito sono declinate le regole comportamentali di carattere generale che devono essere osservate dai Destinatari al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati associati alle attività aziendali.

La violazione di dette regole legittima EagleBurgmann all'applicazione delle misure sanzionatorie previste nella Sezione Quarta del presente Modello.

 Comportamenti da tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con le Autorità Amministrative Indipendenti e, in generale, con i terzi

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, e per conto o nell'interesse di EagleBurgmann, intrattengano

Nome File:	26	Indice di revisione:
EagleBurgmann_Modello Organizzativo		0.0 del 18/03/2015
231_29.04.2025.docx		0.1 del 18/12/2018
Data 29/04/2025		0.2 del 18/03/2021
20/01/2020		0.3 del 29/04/2025



ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231



EagleBurgmann Italia S.r.l.

rapporti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o, più in generale, con rappresentanti della Pubblica Amministrazione e/o delle Autorità di Vigilanza e/o delle Autorità Amministrative Indipendenti, italiane o estere (di seguito, "Rappresentanti della Pubblica Amministrazione") e con soggetti privati identificati dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Tutti i dipendenti della Società devono attenersi alle seguenti linee guida:

- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti (comunitarie, nazionali, regionali, provinciali e comunali); nei rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza e gli Organismi di Controllo, il personale si impegna alla piena e scrupolosa osservanza delle regole dettate dalle Autorità di Vigilanza e dagli Organismi di controllo stessi;
- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della
  relativa documentazione devono essere effettuati con la massima diligenza e professionalità
  in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e
  comunque segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere improntati alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e tali da non indurre a interpretazioni parziali, falsate, ambigue o fuorvianti da parte dei soggetti istituzionali pubblici con i quali si intrattengono relazioni a vario titolo; devono inoltre fondarsi sul pieno rispetto del ruolo istituzionale della Pubblica Amministrazione, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni ed agli adempimenti richiesti;
- al fine di ridurre i rischi di errore e le irregolarità, deve essere rispettato, per quanto possibile il principio della separazione funzionale tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla gli adempimenti societari e la gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici e le Autorità di Vigilanza;
- i documenti devono essere elaborati in modo puntuale e in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo;
- tutta la documentazione deve essere verificata e sottoscritta da soggetti in possesso d'idonei
  poteri, in conformità al vigente sistema di deleghe e procure, elemento cardine del Modello di
  Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01; in particolare vige in
  Freudenberg il Four Eyes Principle, che implica la necessità di firma congiunta; inoltre, la
  Società deve adottare strumenti di comunicazione dei poteri di firma conferiti (sistema delle
  deleghe e procure); la documentazione relativa ai poteri di firma conferiti deve inoltre essere
  disponibile per la consultazione presso la struttura organizzativa competente;
- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere effettuati rispettando il principio della buona fede;
- ogni persona coinvolta nel processo viene responsabilizzata per le attività svolte; ogni
  interlocutore deve essere pienamente consapevole delle conseguenze che i propri atti e le
  proprie omissioni possono avere sulla Società; l'assegnazione e l'esercizio dei poteri
  nell'ambito dei singoli processi decisionali deve essere congruente con le posizioni di
  responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;

Nome File:	27	Indice di revisione:
EagleBurgmann_Modello Organizzativo		0.0 del 18/03/2015
231_29.04.2025.docx		0.1 del 18/12/2018
Data 29/04/2025		0.2 del 18/03/2021
20/01/2020		0.3 del 29/04/2025



ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231



- ogni operatore, prima di processare un'informazione a sistema, deve svolgere un controllo di
  massima sulla correttezza, accuratezza e rilevanza dell'informazione al fine di ottimizzare il
  processo di controllo ed evitare che informazioni non pertinenti possano essere,
  accidentalmente, inserite a sistema determinando un aggravio di tempi e inefficienze
  conseguenti alla gestione e risoluzione delle "eccezioni";
- per tutti i rapporti con gli Enti Pubblici e le Autorità di Vigilanza deve essere rispettato, ove possibile, il principio della documentabilità. Ciò comporta che in tali casi, lo scambio di informazioni e o le transazioni devono essere dimostrabili in formato cartaceo od elettronico permettendo di verificarne l'esecuzione in modalità lecite non contrarie alla Legge o ad altra norma imperativa;
- gli eventuali incontri con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione devono essere
  presenziati da almeno due rappresenti della Società, laddove l'incontro stesso presenti
  carattere straordinario rispetto alla normale gestione ed in particolare laddove siano discusse
  tematiche di carattere economico.

In linea generale, è fatto divieto ai Destinatari di influenzare in maniera impropria e/o illecita le decisioni dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione e di terzi con cui la Società intrattenga rapporti. In particolare, è fatto loro divieto di:

- promettere, offrire, corrispondere, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o per EagleBurgmann, nemmeno assecondando il comportamento induttivo da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio;
- promettere, offrire, corrispondere omaggi o forme di ospitalità che eccedano le normali pratiche commerciali o di cortesia e, in ogni caso, tali da compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio della controparte, nonché l'integrità e la reputazione di quest'ultima, nemmeno assecondando il comportamento induttivo da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio;
- influenzare indebitamente i rapporti con la Pubblica Amministrazione e, in generale, con i terzi in relazione al business della Società;
- influenzare, nel corso di una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, le decisioni dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione;
- ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del pubblico funzionario, tali da influenzare le conclusioni dell'attività amministrativa;
- disattendere gli obblighi e i presidi di controllo previsti dalla Società in ambito della gestione
  dei flussi finanziari (i.e. limite impiego risorse finanziarie, procedura di firma congiunta per
  determinate tipologie di operazioni, espressa causale impiego di risorse, etc.), in conformità
  ai principi di correttezza professionale e contabile, al fine di orientare in proprio favore le
  decisioni in merito all'ottenimento di concessioni, licenze ed autorizzazioni dalla Pubblica
  Amministrazione;

Nome File:	28	Indice di revisione:
EagleBurgmann_Modello Organizzativo		0.0 del 18/03/2015
231_29.04.2025.docx		0.1 del 18/12/2018
Data 29/04/2025		0.2 del 18/03/2021
20/01/2020		0.3 del 29/04/2025



ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231



- favorire nei processi di acquisto fornitori, consulenti o altri soggetti segnalati in cambio di vantaggi di qualsivoglia natura per sé e/o per EagleBurgmann;
- danneggiare fornitori in possesso dei requisiti richiesti nella selezione, ricorrendo a criteri parziali, non oggettivi e pretestuosi;
- favorire indebitamente un fornitore disapplicando le disposizioni contrattuali previste, accettando documentazione falsa o erronea, scambiando informazioni sulle offerte degli altri fornitori, approvando requisiti inesistenti, ricevendo servizi e forniture diverse da quelle contrattualmente previste;
- accettare o ricevere omaggi o altri vantaggi, anche in denaro, volti a influenzare l'imparzialità e indipendenza del proprio giudizio;
- procurare indebitamente, a sé, a terzi o alla Società, vantaggi di qualsivoglia natura a danno della Pubblica Amministrazione o di un terzo;
- favorire, nei processi di assunzione e di selezione, dipendenti, collaboratori e consulenti, dietro specifica segnalazione, in cambio di favori, compensi e/o altri vantaggi per sé e/o per EagleBurgmann;
- selezionare dipendenti vicini o suggeriti da Rappresentanti della Pubblica Amministrazione o
  da persone a questi vicini o corrispondere loro un compenso superiore a quello dovuto o di
  mercato, per assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società;
- effettuare/ricevere pagamenti nei rapporti con collaboratori, clienti, fornitori, consulenti o altri
  soggetti terzi, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale in essere,
  nemmeno assecondando il comportamento induttivo da parte del pubblico ufficiale o
  dell'incaricato di pubblico servizio;
- tenere una condotta ingannevole nei confronti della Pubblica Amministrazione, e dei terzi, inviando documenti falsi, rendicontando il falso, attestando requisiti inesistenti o fornendo garanzie non rispondenti al vero;
- presentare dichiarazioni non veritiere a Pubbliche Amministrazioni, nazionali e/o comunitarie, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, quali ad esempio contributi, finanziamenti o altre agevolazioni;
- rappresentare, agli Enti finanziatori, informazioni non veritiere o non complete o eludere obblighi normativi, ovvero l'obbligo di agire nel più assoluto rispetto della legge e delle normative eventualmente applicabili in tutte le fasi del processo, evitando di porre in essere comportamenti scorretti, a titolo esemplificativo, al fine di ottenere il superamento di vincoli o criticità relative alla concessione del finanziamento, in sede di incontro con Funzionari degli Enti finanziatori nel corso dell'istruttoria;
- destinare finanziamenti pubblici a scopi diversi da quelli per cui sono stati concessi o redigere false rendicontazioni sul relativo utilizzo.
- commettere frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali stipulati con la Pubblica Amministrazione;
- eseguire in mala fede i contratti di fornitura o adempiere in male fede agli obblighi derivanti da contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione;

Nome File:	29	Indice di revisione:
EagleBurgmann_Modello Organizzativo		0.0 del 18/03/2015
231_29.04.2025.docx		0.1 del 18/12/2018
Data 29/04/2025		0.2 del 18/03/2021
20/0 1/2020		0.3 del 29/04/2025



ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231



 fornire merci, prodotti o servizi diversi per origine, provenienza, qualità o quantità rispetto a quanto pattuito con la Pubblica Amministrazione.

I rapporti con i Rappresentanti della Pubblica Amministrazione e con soggetti privati identificati dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" sono gestiti esclusivamente da persone munite di idonei poteri o da coloro che siano da queste formalmente delegati, e in ogni caso nel rispetto delle procedure di EagleBurgmann.

É' fatto obbligo ai Destinatari che, per conto di EagleBurgmann, intrattengano rapporti con l'Autorità giudiziaria o le Forze dell'Ordine (nell'ambito di procedimenti di qualsiasi natura) di applicare le regole comportamentali sopra declinate anche in detti rapporti, impegnandosi a garantire la massima disponibilità e collaborazione.

In caso di procedimenti giudiziari o indagini o ispezioni è fatto divieto di:

- distruggere, alterare od occultare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento o dato;
- dichiarare il falso ovvero persuadere altri a farlo;
- promettere o elargire omaggi, denaro o altre utilità ai funzionari preposti all'attività di accertamento o di controllo, in cambio di benefici per sé e/o per EagleBurgmann.
- Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati di criminalità informatica introdotti dalla L. 48/2008

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, sono incaricati della gestione e manutenzione dei *server*, delle banche dati, delle applicazioni e dei *client*, nonché a tutti coloro che abbiano avuto assegnate *password* e chiavi di accesso al sistema informativo aziendale:

- il personale può accedere al sistema informativo unicamente attraverso i codici di identificazione assegnati univocamente;
- il personale attua i comportamenti richiesti dalla Società e specificati nelle procedure interne
  di gestione ed utilizzo dei sistemi informatici, necessari per proteggere le risorse informatiche
  aziendali, diretti ad evitare che terzi possano accedervi in caso di allontanamento dalla
  postazione di lavoro;
- il personale si attiene, per quanto ivi non citato, a quanto esposto nella procedure interne relative alla sicurezza e alla gestione del sistema informativo aziendale;
- il personale si astiene da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e integrità delle informazioni e dei dati della Società e dei terzi;
- il personale si astiene da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico aziendale o altrui;
- il personale conserva i codici identificativi assegnati, astenendosi dal comunicarli a terzi;
- il personale non installa programmi senza le autorizzazioni previste nelle procedure interne;

Nome File:	30	Indice di revisione:
EagleBurgmann_Modello Organizzativo		0.0 del 18/03/2015
231_29.04.2025.docx		0.1 del 18/12/2018
Data 29/04/2025		0.2 del 18/03/2021
20/01/2020		0.3 del 29/04/2025



ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231



- il personale non può utilizzare modalità di connessione diverse rispetto a quelle fornite e autorizzate da EagleBurgmann nell'espletamento dell'attività lavorativa resa in suo favore.
- Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati contro l'Industria ed il Commercio, introdotti dalla Legge 99/2009

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati contro l'Industrai ed il Commercio di cui all'art. 25 *bis* 1 del D.Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- prevedere appositi controlli sulla provenienza, sulle caratteristiche e sull'origine dei prodotti finiti acquistati dalla Società;
- integrare i contratti/ordini di acquisto e le lettere di incarico con i fornitori ed i distributori con clausole contenenti l'informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali;
- verificare la corretta diffusione dei documenti relativi alla presentazione dei nuovi prodotti, informative di mercato, gestione del catalogo prodotti e del portafoglio prodotti;
- nell'ambito dei processi di ideazione di nuovi prodotti, di personalizzazione o di modifiche dei prodotti esistenti, eseguire nelle fasi di verifica e sviluppo della progettazione e validazione un controllo finalizzato ad evitare che siano utilizzati modelli o disegni, protetti dall'altrui diritto di proprietà industriale;
- attivare e mantenere canali di comunicazione per garantire alla clientela un'interfaccia conoscitiva e competente che possa rispondere in maniera efficace e tempestiva in merito ai prodotti e ai processi sviluppati al proprio interno;
- mantenere un comportamento corretto e trasparente nelle comunicazioni destinate ai clienti ed ai consumatori;
- utilizzare cataloghi e listini aggiornati nella conduzione di tutte le trattative commerciali;
- accertare i requisiti di conformità legislativa, normativa e regolamentare imposta dai clienti e dalle nazioni ai quali sono destinati i prodotti;
- seguire le disposizioni di utilizzazione del marchio di certificazione del prodotto come previste nelle istruzioni operative di uso del logo relativamente alla certificazione del prodotto adottate dalla Società;
- mantenere un comportamento corretto e trasparente nei rapporti con i concorrenti sia nell'ambito del processo di comunicazione sia in quello di vendita;

Inoltre è fatto divieto a tutti i destinatari di:

• commercializzare prodotti con caratteristiche differenti rispetto a quanto rappresentato ai consumatori sia sulla confezione del bene, sia attraverso campagne pubblicitarie;

Nome File:	31	Indice di revisione:
EagleBurgmann_Modello Organizzativo		0.0 del 18/03/2015
231_29.04.2025.docx		0.1 del 18/12/2018
Data 29/04/2025		0.2 del 18/03/2021
2010 112020		0.3 del 29/04/2025



ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231



- commercializzare prodotti che riportino indicazioni geografiche o denominazione di origine non corrispondenti alla realtà;
- commercializzare prodotti che riportino denominazioni di vendita non corrispondenti all'effettiva origine, provenienza e qualità del prodotto con riferimento alla sua composizione e/o presentazione;
- produrre o acquistare, per commercializzare, prodotti realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso al fine di trarne profitto;
- contraffare, alterare, usare marchi o segni distintivi, modelli, disegni o brevetti, nazionali o esteri
  di prodotti o servizi, con riferimento ai quali, con l'utilizzo dell'ordinaria o della qualificata
  diligenza, si potesse conoscere l'esistenza dell'altrui titoli di proprietà industriale;
- progettare, realizzare, utilizzare, detenere per la vendita, vendere o mettere in circolazione prodotti/servizi o opere dell'ingegno realizzate usurpando l'altrui titolo di proprietà industriale, intellettuale potendo conoscere dell'esistenza utilizzando l'ordinaria e qualificata diligenza;
- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, vendere o mettere in circolazione prodotti o servizi con marchi o altri segni distintivi tutelati, nazionali ed esteri, che siano contraffatti o alterati;
- consegnare al cliente un bene difforme dalle condizioni contrattuali ovvero con caratteristiche tali da trarre in errore il compratore sull'origine, sulle specifiche tecniche o altre caratteristiche essenziali del prodotto.

Tali principi di reato si ritengono applicabili anche ai reati di cui agli articoli 473 e 474 del Codice Penale, appartenenti alla famiglia di reato "Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento", richiamati dall'art. 25 bis del D.lgs 231/2001.

 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati societari introdotti dal D.Lgs. 61/2002 e modificati dalla Legge 262/2005 e dalla Legge 69/2015

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati societari di cui all'art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al Socio e al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

Nome File:	32	Indice di revisione:
EagleBurgmann_Modello Organizzativo		0.0 del 18/03/2015
231_29.04.2025.docx		0.1 del 18/12/2018
Data 29/04/2025		0.2 del 18/03/2021
20,0 1,2020		0.3 del 29/04/2025



ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231



EagleBurgmann Italia S.r.l.

- nella gestione delle attività contabili, osservare scrupolosamente le regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili nazionali o internazionali applicabili, in modo tale che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- assicurarsi che ciascuna registrazione contabile rifletta esattamente le risultanze della documentazione di supporto e conservare quest'ultima in maniera ordinata e secondo criteri logici, affinché sia sempre facilmente reperibile;
- porre in essere eventuali operazioni straordinarie nel pieno rispetto della disciplina prevista dal Codice Civile;
- nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali periodiche e nei conseguenti versamenti relativi
  alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, rispettare scrupolosamente i termini e le modalità
  previsti dalla normativa applicabile.

### È fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilancio, nelle relazioni
  o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti al vero,
  ovvero predisporre comunicazioni sociali che non rappresentino in modo veritiero e corretto la
  situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti o liberare dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere quote della Società con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere ad aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale;
- porre in essere comportamenti che impediscano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, ovvero ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei Soci;
- nella gestione delle attività contabili, osservare scrupolosamente le regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili nazionali o internazionali applicabili, in modo tale che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- assicurarsi che ciascuna registrazione contabile rifletta esattamente le risultanze della documentazione di supporto e conservare quest'ultima in maniera ordinata e secondo criteri logici, affinché sia sempre facilmente reperibile;

Nome File:	33	Indice di revisione:
EagleBurgmann_Modello Organizzativo		0.0 del 18/03/2015
231_29.04.2025.docx		0.1 del 18/12/2018
Data 29/04/2025		0.2 del 18/03/2021
20/01/2020		0.3 del 29/04/2025



ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231



- eventuali operazioni straordinarie devono essere poste in essere nel rispetto della disciplina prevista dal Codice Civile;
- nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali periodiche e nei conseguenti versamenti relativi
  alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, rispettare scrupolosamente i termini e le modalità
  previsti dalla normativa applicabile;
- nella gestione delle attività contabili, osservare scrupolosamente le regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili nazionali o internazionali applicabili, in modo tale che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- assicurarsi che ciascuna registrazione contabile rifletta esattamente le risultanze della documentazione di supporto e conservare quest'ultima in maniera ordinata e secondo criteri logici, affinché sia sempre facilmente reperibile;
- eventuali operazioni straordinarie devono essere poste in essere nel rispetto della disciplina prevista dal Codice Civile;
- nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali periodiche e nei conseguenti versamenti relativi
  alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, rispettare scrupolosamente i termini e le modalità
  previsti dalla normativa applicabile.

La Società rifugge inoltre il ricorso a qualunque forma di pratica corruttiva per raggiungere i propri obiettivi economici.

In particolare, è fatto divieto di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro;
- promettere, offrire o corrispondere omaggi che eccedano le normali pratiche commerciali o di cortesia e, in ogni caso, tali da compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio della controparte;
- favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti in quanto indicati dai soggetti di cui sopra;
- prendere in considerazione o proporre un'opportunità di impiego a favore dei terzi di cui sopra;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura;

in favore di un amministratore, direttore generale, dirigente preposto, sindaco, liquidatore o sottoposto di un ente terzo, con l'obiettivo di procurare un vantaggio indebito per la Società.

 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai delitti contro la personalità individuale, nello specifico il reato di cui all'art. 603-bis c.p., introdotto dalla L. 199/2016

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati contro la personalità individuale di cui all'art. 25 *quinquies* del D.Lgs. 231/2001.

Nome File:	34	Indice di revisione:
EagleBurgmann_Modello Organizzativo		0.0 del 18/03/2015
231_29.04.2025.docx		0.1 del 18/12/2018
Data 29/04/2025		0.2 del 18/03/2021
20/01/2020		0.3 del 29/04/2025



ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231



### In via generale:

- è necessario che siano garantite le seguenti condizioni:
- una retribuzione dei dipendenti conforme ai contratti collettivi nazionali e territoriali e comunque proporzionata alla qualità e quantità del lavoro;
- il rispetto della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- l'applicazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- condizioni di lavoro adeguate, metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative non degradanti;
- nel processo di selezione dei fornitori esterni la cui attività prevede prestazioni di manodopera, deve essere garantita la documentabilità delle verifiche effettuate in merito al rispetto degli elementi richiamati dalla normativa relativa all'intermediazione del lavoro (es. minimi retributivi e condizioni previste dai CCNL applicabili, orari di lavoro, turni e riposi, etc.);
- la gestione del personale avviene nel rispetto degli elementi richiamati dalla normativa relativa all'intermediazione del lavoro (es. minimi retributivi e condizioni previste dai CCNL applicabili, orari di lavoro, turni e riposi, etc.);
- la funzione Amministrazione e Finanza, ufficio HR, cura il monitoraggio dell'orario di lavoro, dei periodi di riposo, del riposo settimanale, dell'aspettativa obbligatoria, delle ferie del personale impiegato dalla Società;
- la funzione Amministrazione e Finanza, ufficio HR verifica che la retribuzione dei dipendenti sia conforme ai contratti collettivi nazionali e territoriali e sia comunque proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato;
- la funzione Amministrazione e Finanza, ufficio HR cura il monitoraggio dell'orario di lavoro, dei periodi di riposo, del riposo settimanale, dell'aspettativa obbligatoria, delle ferie del personale terzo di cui si avvale la Società;
- la Società prescrive il monitoraggio delle condizioni lavorative dei suoi dipendenti e dei dipendenti delle società terze di cui sia avvale (e.g. cooperative, agenzie di somministrazione del lavoro etc.) relativamente a orario lavorativo, condizioni retributive, impatti in ambito salute e sicurezza e delle condizioni lavorative in senso lato.

Al fine di prevenire il rischio che la Società possa essere imputata del reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", si faccia inoltre riferimento a quanto previsto in relazione ai Reati colposi in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro".

 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati colposi in materia di salute e sicurezza sul lavoro introdotti dalla Legge 123/2007

La Società promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte nella propria sede e in tutti gli ambienti di lavoro sotto sua diretta responsabilità, richiedendo, a ogni livello aziendale, comportamenti responsabili e rispettosi delle norme vigenti a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nome File:	35	Indice di revisione:
EagleBurgmann_Modello Organizzativo		0.0 del 18/03/2015
231_29.04.2025.docx		0.1 del 18/12/2018
Data 29/04/2025		0.2 del 18/03/2021
20/0 1/2020		0.3 del 29/04/2025



ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231



EagleBurgmann Italia S.r.l.

In ogni caso, è fatto obbligo a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro di EagleBurgmann di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe ricevute, alle funzioni assegnate, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nei Documenti di Valutazione dei Rischi (di seguito "**DVR**").

In particolare per un'effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 81/2008 come successivamente modificato e integrato, nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è fatta espressa richiesta:

- ai soggetti aziendali (Datore di Lavoro e Delegati del Datore di Lavoro in materia di salute e sicurezza ex art. 16 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) di svolgere i compiti loro attribuiti in tale materia nel rispetto delle deleghe e procure ricevute, delle misure di prevenzione adottate e delle procedure aziendali esistenti, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza sul lavoro;
- ai soggetti nominati dalla Società o eletti dal personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (quali ad es. il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, gli Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo, gli Addetti al Primo Soccorso, il Medico competente, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Società;
- ai preposti, di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dalla Società, segnalandone eventuali carenze o disallineamenti del sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari;
- a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Società, e di osservare le misure, le istruzioni sulla sicurezza aziendale.

É inoltre richiesto il rispetto della specifica normativa riguardante i cantieri temporanei (Titolo IV del D.Lgs. 81/2008) nei casi di apertura di cantieri e la predisposizione di tutte le misure ivi previste.

La violazione delle regole, aziendali e normative, in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro costituiscono violazione del Modello e pertanto illecito disciplinare sanzionabile dalla Società.

Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita introdotti dal D.Lgs. 231/2007 e rispetto ai reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori introdotti dal D.Lgs. 184/2021

Seppure l'analisi condotta sulle attività tipiche della Società porti a ritenere sufficientemente presidiato il rischio connesso alla possibile verifica di condotte idonee ad integrare i reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio o di impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza

Nome File:	36	Indice di revisione:
EagleBurgmann_Modello Organizzativo		0.0 del 18/03/2015
231_29.04.2025.docx		0.1 del 18/12/2018
Data 29/04/2025		0.2 del 18/03/2021
20/01/2020		0.3 del 29/04/2025



ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231



illecita di cui all'art. 25-octies del Decreto e i reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 25-octies.1 del Decreto, la Società ha ravvisato l'opportunità di considerare in ogni caso aree aziendali a rischio di commissione di uno dei predetti reati, lo svolgimento delle seguenti attività:

- Gestione dei rapporti con soggetti terzi con specifico riferimento a:
  - ✓ ordini di acquisto ricevuti dalle controparti;
  - ✓ erogazione di Bonus a clienti e agenti;
- · Gestione degli incassi da clienti esteri;
- Transazioni infragruppo di beni da commercializzare.

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività sensibili rispetto ai reati di riciclaggio e impiego di denaro, di beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio:

- utilizzo esclusivo del sistema bancario per effettuare le transazioni monetarie/finanziarie così come richiesto dalla normativa, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi;
- selezione dei fornitori secondo criteri predefiniti di trasparenza, qualità ed economicità;
- accertamento, attraverso i mezzi disponibili, della onorabilità e affidabilità dei fornitori/clienti e
  dei partner in affari (commerciali e finanziari), attraverso l'acquisizione di informazioni sul
  legale rappresentante, sugli amministratori e sui soci, in base alla tipologia societaria, nonché
  acquisizione di dati pubblici inerenti indici di pregiudizialità (es. protesti, pendenza di
  procedure concorsuali);
- verifica periodica dell'allineamento delle condizioni applicate con i fornitori e partner in affari (commerciali e finanziari), alle condizioni di mercato;
- utilizzo esclusivo, per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, dei canali bancari e di altri
  intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione europea o enti
  creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a
  quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- formalizzazione, per tutte le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie, di una causale espressa, con ulteriore documentazione e registrazione in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile.

La Società fa inoltre espresso divieto di:

- trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica, denaro
  contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta
  estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o
  superiore alle soglie di legge vigenti;
- emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori alle soglie di legge vigenti che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

Nome File:	37	Indice di revisione:
EagleBurgmann_Modello Organizzativo		0.0 del 18/03/2015
231_29.04.2025.docx		0.1 del 18/12/2018
Data 29/04/2025		0.2 del 18/03/2021
20/01/2020		0.3 del 29/04/2025



ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231



- girare per l'incasso assegni bancari emessi all'ordine del traente a soggetti diversi da banche;
- effettuare pagamenti su conti correnti di banche operanti in paesi ricompresi nelle liste "tax heaven" o in favore di società off-shore, salvo autorizzazione scritta da parte del Finance Manager;
- effettuare pagamenti /o trasferimenti di denaro su conti correnti cifrati, anonimi o aperti presso istituti di credito privi di insediamento fisico;
- effettuare pagamenti nei confronti di soggetti che abbiano sede in paesi definiti "non cooperativi" secondo le indicazioni di Banca d'Italia;
- erogare contributi, diretti e indiretti, e sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati, associazioni o altre organizzazioni di natura politica o sindacale, né a loro rappresentanti o candidati, tranne quelli dovuti in base a normative specifiche;
- promettere o offrire denaro, benefici, promesse di favori o altra utilità, anche sotto pressione
  psicologica o coercizione, anche se indirettamente, per tramite di interposta persona (es.
  agente, consulente, etc.), a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o a soggetti
  da questi segnalati con la finalità, anche implicita, di acquisire trattamenti di favore per sé o
  nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Società;
- erogare alcuna elargizione che possa costituire, in maniera implicita o esplicita, un vincolo per l'Ente a prediligere i prodotti della Società in fase di promozione e vendita degli stessi, né tantomeno che possa in alcun modo influenzare il giudizio del personale dell'Ente beneficiario;
- acquistare beni e/o servizi a fronte del pagamento di corrispettivi anormalmente inferiori rispetto al valore di mercato del bene o del servizio.

### Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore introdotti dalla Legge 99/2009

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto al reato di utilizzo abusivo del software che integra una violazione del diritto d'autore penalmente rilevante ex art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- assicurare il rispetto delle norme interne, comunitarie e internazionali poste a tutela del software (programmi per elaboratore e banche dati), promuovendone un uso corretto;
- curare con diligenza gli adempimenti di carattere amministrativo necessari per l'utilizzo del software nell'ambito della gestione del sistema informativo aziendale;
- segnalare all'ufficio IT System l'eventuale esistenza di virus e segnalare eventuali incidenti di sicurezza informatica;
- utilizzare in maniera corretta le risorse informatiche ad essi assegnate (ad esempio personal computer fissi o portatili), che devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento delle attività lavorative e conservate in modo appropriato, informando immediatamente la società in caso di furto o danneggiamento;

Nome File:	38	Indice di revisione:
EagleBurgmann_Modello Organizzativo		0.0 del 18/03/2015
231_29.04.2025.docx		0.1 del 18/12/2018
Data 29/04/2025		0.2 del 18/03/2021
20/01/2020		0.3 del 29/04/2025



EagleBurgmann
EagleBurgmann Italia S.r.I.

ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231

qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi/outsourcer nella gestione dei sistemi
informativi e del patrimonio informativo nonché nell'interconnessione/utilizzo dei software della
Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti, tali soggetti devono
impegnarsi ad operare nel rispetto della normativa vigente, nonché rispettare le disposizioni
previste dal Codice di Condotta.

È fatto espresso divieto ai Destinatari, di:

- installare e utilizzare software (programmi) non approvati dalla Società e/o privi delle necessarie autorizzazioni/ licenze;
- installare e utilizzare, sui sistemi informatici di EagleBurgmann, software (c.d. "P2P", di *file* sharing o di instant messaging) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete internet ogni tipologia di *file* (quali filmati, documentazioni, canzoni, dati etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;
- realizzare qualunque condotta finalizzata, in generale, alla duplicazione, di programmi per elaboratore protetti o banche di dati sulla memoria fissa del computer;
- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;
- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati;
- realizzare qualunque condotta finalizzata, in generale, alla duplicazione, di programmi per elaboratore protetti o banche di dati sulla memoria fissa del computer.
- Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria introdotto dalla Legge 116/2009

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di polizia giudiziaria e dall'autorità giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili;
- mantenere, nei confronti degli organi di polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria un comportamento disponibile e collaborativo in qualsiasi situazione.

È fatto espresso divieto ai Destinatari, di ricorrere alla forza fisica, a minacce o all'intimidazione oppure promettere, offrire o concedere un'indebita utilità per indurre colui il quale può avvalersi della facoltà di non rispondere nel procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere

Nome File:	39	Indice di revisione:
EagleBurgmann_Modello Organizzativo		0.0 del 18/03/2015
231_29.04.2025.docx		0.1 del 18/12/2018
Data 29/04/2025		0.2 del 18/03/2021
20,0 112020		0.3 del 29/04/2025



ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231



false dichiarazioni all'autorità giudiziaria, con l'intento di ottenere una pronuncia favorevole alla Società o determinare il conseguimento di altro genere di vantaggio.

 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai delitti ambientali introdotti dal D.Lgs. 121/2011 e succesivamente integrati e modificati dalla L. 68/2015

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati ambientali di cui all'art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, ai Destinatari è richiesto di:

- rispettare scrupolosamente la normativa in materia ambientale;
- valutare i potenziali rischi e sviluppare adeguati programmi di prevenzione a tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza di tutti i lavoratori;
- verificare, prima dell'instaurazione del rapporto, che i fornitori di servizi connessi alla gestione
  dei rifiuti, ove richiesto dal D.Lgs. 152/2006 e dalle ulteriori fonti normative e regolamentari,
  diano evidenza, in base alla natura del servizio prestato, del rispetto della disciplina in materia
  di gestione dei rifiuti e di tutela dell'ambiente, secondo quanto stabilito nelle procedure
  aziendali;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'acquisizione e la verifica delle comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale da questi effettuate o acquisite a norma di legge;
- inserire nei contratti stipulati con i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti specifiche clausole attraverso le quali la Società possa riservarsi il diritto di verificare periodicamente le comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale, tenendo in considerazione i termini di scadenza e rinnovo delle stesse;
- pianificare opportune attività di bonifica dei siti al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, fornendone tempestiva comunicazione alle autorità competenti;
- stabilire ed aggiornare procedure di emergenza, al fine di ridurre al minimo gli effetti degli impatti ambientali generati in condizioni di emergenza;
- svolgere gli adempimenti e la predisposizione della relativa documentazione nei confronti degli
  Enti della Pubblica Amministrazione preposti al controllo della normativa ambientale, nel
  rispetto delle normative vigenti, nazionali e/o comunitarie, con la massima diligenza e
  professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere
  evitando e comunque segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazione di conflitto di
  interesse;
- diffondere ad ogni livello dell'organizzazione i principi del presente documento e sensibilizzare i propri fornitori affinché assicurino prodotti e servizi in linea con tali principi.

Nome File:	40	Indice di revisione:
EagleBurgmann_Modello Organizzativo		0.0 del 18/03/2015
231_29.04.2025.docx		0.1 del 18/12/2018
Data 29/04/2025		0.2 del 18/03/2021
20/01/2020		0.3 del 29/04/2025



ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231



 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare intrdotti dal D. Lgs. 109/2012 e successivamente modificati e integrati dalla L. 161/2017

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività di gestione del personale.

In particolare, è richiesto di:

- effettuare tutti gli adempimenti con gli Enti Pubblici competenti previsti dalla legge per l'assunzione di personale extracomunitario;
- verificare puntualmente la posizione di regolare permesso di soggiorno del neoassunto e/o il rinnovo del permesso di soggiorno secondo i termini di scadenza indicati dalla legge.
- Comportamente da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati tributari

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati tributari di cui all'art. 25-quinquesdecies del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, ai Destinatari è richiesto di:

- rispettare le leggi, i regolamenti e, in generale, tutte le disposizioni applicabili in materia fiscale;
- garantire la segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie;
- custodire in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali;
- redigere, ai fini dell'accertamento del tributo, le dichiarazioni fiscali curando di inserire elementi contabili, attivi e passivi, rispondenti al vero, rappresentativi di operazioni effettivamente sostenute, supportate da documentazione probatoria;
- assicurare che l'onere fiscale sia correttamente determinato e indicato nelle dichiarazioni fiscali in conformità alle norme vigenti e alle istruzioni fornite dall'Amministrazione Finanziaria;
- svolgere delle verifiche in merito alla correttezza e veridicità dei dati e della documentazione in materia fiscale, nonché all'accuratezza del processo di determinazione di imposte e tasse;
- effettuare delle verifiche circa l'esistenza e l'identità della controparte dell'operazione;
- svolgere delle verifiche in merito ai dati relativi alle imposte da liquidare, alle relative scadenze e per la predisposizione della documentazione e determinazione degli importi di imposte e tasse:
- garantire una periodica attività di aggiornamento/formazione delle persone che intervengono nel processo di definizione/controllo delle imposte;
- attuare una segregazione dei compiti tra chi partecipa al processo di formalizzazione delle dichiarazioni e calcolo delle imposte e tra chi autorizza il pagamento;

Nome File:	41	Indice di revisione:
EagleBurgmann_Modello Organizzativo		0.0 del 18/03/2015
231_29.04.2025.docx		0.1 del 18/12/2018
Data 29/04/2025		0.2 del 18/03/2021
20,0 ,,2020		0.3 del 29/04/2025



ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231



- garantire il monitoraggio costante dell'attività dei soggetti esterni ai quali è affidata l'attività di revisione del bilancio e degli adempimenti fiscali;
- conservare i documenti fiscali, allegati alla dichiarazione dei redditi nel rispetto delle prescrizioni normative in essere;
- impostare il rapporto con le società del gruppo nel rispetto dei principi generali di correttezza, trasparenza, diligenza, onestà, lealtà e buona fede;
- gestire gli asset aziendali nel rispetto del principio di trasparenza delle operazioni poste in essere, al fine di escludere la sottrazione dello stesso al soddisfacimento del debito fiscale;
- sviluppare e promuovere relazioni con l'Amministrazione Finanziaria improntate ai principi di correttezza, onestà e trasparenza reciproca;
- adottare comportamenti conformi al principio di massima prudenza. A tal fine, laddove la
  normativa tributaria applicabile alla fattispecie non sia chiara ovvero risulti soggetta a plurime
  interpretazioni, sarà necessario avvalersi del supporto di consulenti esterni dotati di adeguata
  competenza professionale. Ove ritenuto opportuno, fare ricorso ad un'ulteriore valutazione
  professionale (c.d. second opinion) ovvero a forme di dialogo preventivo con
  l'Amministrazione finanziaria, al fine di individuare, di comune accordo, all'individuazione il
  corretto regime fiscale applicabile;
- adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa tributaria e presentare le relative dichiarazioni in ossequio ai termini di legge;
- garantire la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti con i fornitori/clienti e partner in affari (commerciali e finanziari).

In particolare, è fatto loro divieto di:

- emettere fatture e/o altra documentazione a controparti senza previa verifica di una conferma ordine ovvero della prestazione effettivamente posta in essere;
- emettere fatture e/o altra documentazione per operazioni ovvero attività non effettuate ovvero effettuate parzialmente, seguendo precisamente gli accordi contrattuali intrapresi con la controparte medesima;
- effettuare pagamenti a soggetti terzi non compresi nel rapporto contrattuale intercorrente tra la Società e la controparte titolare del contratto stesso;
- emettere pagamenti per fatture e/o altra documentazione inviata alle Società senza previa verifica della presenza di ordine di acquisto, del benestare servizio reso ovvero dell'effettiva ricezione del bene oggetto della fattura ricevuta o in caso di anticipi/acconti sulla base degli ordini/contratti in essere;
- registrare a contabilità movimenti bancari, attivi ovvero passivi, che non abbiano una corrispondenza effettiva in documentazione contabile probante l'effettiva ricezione ovvero messa in opera del servizio ricevuto ovvero reso;
- indicare nella documentazione presentata in caso di eventuali procedure di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi;

Nome File:	42	Indice di revisione:
EagleBurgmann_Modello Organizzativo		0.0 del 18/03/2015
231_29.04.2025.docx		0.1 del 18/12/2018
Data 29/04/2025		0.2 del 18/03/2021
20/01/2020		0.3 del 29/04/2025



ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231



- indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture per operazioni inesistenti;
- distruggere od occultare in tutto o in parte le scritture contabili e/o i documenti di cui è
  obbligatoria la conservazione ai sensi di legge;
- omettere, essendovi obbligati, la presentazione della dichiarazione dei redditi, sul valore aggiunto e di sostituto di imposta;
- di ricorrere all'istituto della compensazione, ai sensi dell'art 17 del D.lgs. n. 241/1997, utilizzando crediti d'imposta inesistenti o non spettanti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria al fine di sottrarsi al pagamento dei tributi dovuti.
- Comportamente da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati di contrabbando

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati di contrabbando di cui all'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, ai Destinatari è richiesto di:

- rispettare le leggi, i regolamenti e, in generale, tutte le disposizioni applicabili in materia doganale e presentare le relative dichiarazioni in ossequio ai termini di legge;
- tenere un comportamento leale, trasparente e corretto nei rapporti con le Autorità Tributarie e
  Doganali e, in generale, nei rapporti con i pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio e,
  in ogni caso, interfacciarsi con essi soltanto se autorizzati allo scopo, nei limiti dei poteri
  attribuiti dalle procure e dalle deleghe in vigore;
- identificare i ruoli e le figure coinvolte per la gestione degli adempimenti prescritti dalla normativa doganale rilevante;
- corredare tutta la merce in esportazione e/o riesportazione, anche temporanea, di tutta la
  documentazione richiesta dalla normativa doganale rilevante (e.g. Certificati di Origine,
  Certificati di Circolazione documentazione per prodotti soggetti a regimi speciali, etc.);
- trasmettere all'Autorità Doganale la documentazione prevista dalla normativa rilevante in materia;
- richiedere l'intervento di un consulente specializzato in caso di dubbi e/o criticità relativamente agli adempimenti prescritti dalla normativa doganale rilevante;
- curare i rapporti con i vettori e gli spedizionieri, assicurando la corretta ricezione e sottoscrizione della documentazione richiesta ai fini doganali;

In particolare, è fatto loro divieto di:

• importare, esportare, rimportare e riesportare, anche temporaneamente, merci e/o beni in generale in violazione della normativa doganale rilevante, anche internazionale;

Nome File:	43	Indice di revisione:
EagleBurgmann_Modello Organizzativo		0.0 del 18/03/2015
231_29.04.2025.docx		0.1 del 18/12/2018
Data 29/04/2025		0.2 del 18/03/2021
20/0 1/2020		0.3 del 29/04/2025



ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231



- esibire documenti falsi o alterati alla Pubblica Amministrazione, ovvero sottrarre od omettere l'esibizione, se dovuta, di documenti, informazioni o dati di qualsiasi tipo, ovvero di tenere una condotta finalizzata a trarre in inganno la Pubblica Amministrazione;
- alterare in qualsiasi modo o falsificare documenti informatici di qualsiasi natura;
- occultare merci in vista delle ispezioni operate dall'Autorità Doganale;
- rilasciare dichiarazioni che non attestino la veridicità di quantità e qualità della merce spedita.

In caso di dubbi sulla corretta interpretazione delle regole comportamentali indicate, il soggetto interessato potrà richiedere chiarimenti al proprio responsabile che potrà - a sua volta - consultare l'Organismo di Vigilanza.



ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231



### **SEZIONE TERZA**

#### 3. ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sull'osservanza e funzionamento del Modello, curandone il relativo aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso affidati.

A tale proposito, le Linee Guida richiamate al paragrafo 1.5, precisano che, sebbene il silenzio del Decreto consenta di optare per una composizione sia monocratica che plurisoggettiva, la scelta tra l'una o l'altra soluzione deve assicurare l'effettività dei controlli in relazione alla dimensione e alla complessità organizzativa dell'ente. L'Organismo deve inoltre svolgere le sue funzioni al di fuori dei processi operativi dell'ente, collocato in posizione di *staff* al Consiglio di Amministrazione e pertanto svincolato da ogni rapporto gerarchico con il Consiglio stesso.

In ossequio alle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001, il Consiglio di Amministrazione ha istituito – nella medesima delibera di adozione del Modello - l'Organismo di Vigilanza a struttura collegiale, che, per la composizione scelta, possa assicurare la conoscenza delle attività della Società e - al contempo - abbia autorevolezza e indipendenza tali da poter garantire la credibilità delle relative funzioni. In particolare, l'Organismo di Vigilanza è tenuto, nell'operare, a rispettare i seguenti requisiti:

- <u>Autonomia e indipendenza</u>: detto requisito è assicurato dal posizionamento in staff e dall'attività di reporting direttamente al Consiglio di Amministrazione;
- <u>Professionalità</u>: detto requisito è garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche
  e pratiche (tecniche di analisi e valutazione dei rischi, misure per il contenimento dei rischi,
  esperienza in procedure, processi, etc.) di cui dispone l'Organismo di Vigilanza. In
  considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei contenuti professionali specifici
  da esse richiesti, l'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento dei propri compiti, si avvarrà di
  professionisti e consulenti esterni per lo svolgimento delle proprie attività;
- <u>Continuità d'azione</u>: con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello da parte dei Destinatari, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale di EagleBurgmann.

### 3.1. DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA

L'Organismo di Vigilanza resta in carica un anno ed è in ogni caso rieleggibile. Esso viene identificato tra soggetti in possesso di un profilo etico e professionale di indiscutibile valore, senza rapporti di coniugio o parentela entro il quarto grado con i Consiglieri di Amministrazione.

Possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza sia dipendenti della Società sia professionisti esterni. Questi ultimi non devono intrattenere rapporti commerciali con EagleBurgmann che possano integrare ipotesi di conflitto d'interesse. I compensi dei componenti

Nome File:	45	Indice di revisione:
EagleBurgmann_Modello Organizzativo		0.0 del 18/03/2015
231_29.04.2025.docx		0.1 del 18/12/2018
Data 29/04/2025		0.2 del 18/03/2021
Data 20/04/2020		0.3 del 29/04/2025



ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231



dell'Organismo di Vigilanza, sia interni che esterni allo stesso, non integrano ipotesi di conflitto di interessi.

Non può essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza, e, se nominato decade, colui il quale si trovi in una delle seguenti situazioni:

- relazione di coniugio, parentela o affinità entro il 4° grado, di convivenza in more uxorio, o rapporti di persone che rientrano nella sfera affettiva, con: (a) componenti del Consiglio di Amministrazione, (b) soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua struttura organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, (c) persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società, sindaci della Società e la società di revisione nonché gli altri soggetti indicati dalla legge;
- conflitto di interesse, anche potenziali, con la Società o con società da essa controllate, che ne compromettano l'indipendenza;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società o su società controllate;
- funzioni di amministratore esecutivo ricoperte, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza;
- provvedimento di condanna, anche non passato in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (cosiddetto "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs 231/2001;
- condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di "patteggiamento" a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Laddove uno dei sopra richiamati motivi di sostituzione o integrazione o di ineleggibilità e/o decadenza dovesse configurarsi a carico di un membro, questi dovrà darne notizia immediata agli altri membri dell'Organismo di Vigilanza e decadrà automaticamente dalla carica. L'Organismo di Vigilanza comunica la notizia al Presidente del Consiglio di Amministrazione, affinché definisca una proposta di sostituzione e la porti all'attenzione del Consiglio.

I componenti che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con la Società decadono automaticamente dall'incarico, in caso di cessazione di detto rapporto e indipendentemente dalla causa di interruzione dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare, con delibera consiliare, sentito il parere del Collegio Sindacale, i componenti dell'Organismo in ogni momento ma solo per giusta causa.

Costituiscono causa di decadenza dell'intero Organismo di Vigilanza:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti;
- la sentenza di condanna della Società, anche non divenuta irrevocabile, ovvero una sentenza di patteggiamento, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nome File:	46	Indice di revisione:
EagleBurgmann_Modello Organizzativo		0.0 del 18/03/2015
231_29.04.2025.docx		0.1 del 18/12/2018
Data 29/04/2025		0.2 del 18/03/2021
20/01/2020		0.3 del 29/04/2025



ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231



Costituiscono invece giusta causa di revoca di un singolo componente (laddove la Società optasse in futuro per una composizione collegiale):

- l'omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso;
- una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (i.e. "patteggiamento), che comporti una pena che preveda l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone e delle imprese;
- una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (i.e. "patteggiamento), per violazioni rilevanti ai fini della normativa in materia di responsabilità amministrativa degli Enti;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza;
- per i componenti legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento.

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato potrà chiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.

Ciascun componente può rinunciare in ogni momento all'incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi ai Consiglieri di Amministrazione con raccomandata A.R.

L'Organismo di Vigilanza provvede a disciplinare in autonomia le regole per il proprio funzionamento in un apposito Regolamento, in particolare definendo le modalità operative per l'espletamento delle funzioni ad esso rimesse. Il Regolamento è successivamente trasmesso al Consiglio di Amministrazione per la relativa presa d'atto.

### 3.2. POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sulla diffusione all'interno della Società della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- vigilare sulla validità ed adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati;
- verificare l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati ricompresi nel Decreto e identificati nel Modello;
- vigilare sull'attuazione e sull'osservanza del Modello nell'ambito delle aree di attività potenzialmente a rischio di commissione del reato;
- segnalare alla Società l'opportunità di aggiornare il Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni organizzative e/o normative.

Nome File:	47	Indice di revisione:
EagleBurgmann_Modello Organizzativo		0.0 del 18/03/2015
231_29.04.2025.docx		0.1 del 18/12/2018
Data 29/04/2025		0.2 del 18/03/2021
20/0 1/2020		0.3 del 29/04/2025



ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231



Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- coordinarsi e collaborare con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni), per il miglior monitoraggio delle attività sociali identificate a rischio reato nel Modello;
- verificare l'istituzione e il funzionamento di specifici canali informativi "dedicati" (es. indirizzo di posta elettronica numero di fax per segnalazioni cartacee), diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- effettuare verifiche mirate, periodiche e/o estemporanee, su determinate operazioni o su atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività individuate a potenziale rischio di commissione del reato;
- verificare la regolare tenuta di tutta la documentazione inerente le attività e le operazioni individuate nel Modello, con la possibilità di accedere a tutta la documentazione ed a tutte le informazioni ritenute utili a svolgere la propria attività di monitoraggio;
- pianificare e proporre ai vari livelli aziendali specifica attività di informazione e formazione sul modello, coordinandosi con le funzioni aziendali coinvolte nella gestione del personale;
- definire con i responsabili di direzione gli strumenti per l'attuazione del Modello, verificandone la relativa adeguatezza;
- svolgere direttamente, o far eseguire, accertamenti sulla veridicità e sulla fondatezza delle segnalazioni ricevute, e proporre agli enti aziendali preposti all'adozione di eventuali misure sanzionatorie nei confronti del personale della Società, l'erogazione dei provvedimenti previsti dalla sezione quarta del Modello;
- redigere una relazione annuale sull'attività svolta;
- segnalare immediatamente al Consiglio di Amministrazione eventuali violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte di singoli Amministratori della Società ovvero di figure apicali della stessa nonché di soggetti sottoposti all'altrui direzione;
- segnalare immediatamente al Collegio Sindacale nonché all'Assemblea eventuali violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organismo è dotato dei poteri di seguito indicati:

- emanare disposizioni e ordini di servizio intesi a regolare le proprie attività e predisporre e aggiornare l'elenco delle informazioni che devono pervenirgli dalle funzioni aziendali;
- accedere, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento e informazione rilevante per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dal D.Lgs. 231/2001;
- disporre che i responsabili delle funzioni aziendali, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e le notizie loro richieste per la verifica dell'effettiva attuazione del Modello;
- compiere indagini in merito alle segnalazioni pervenute per verificare se integrino violazioni del Codice di Condotta del Modello e per accertarne la fondatezza, segnalando, all'esito delle indagini condotte, alla funzione competente o al Consiglio di Amministrazione, a seconda del ruolo aziendale dell'autore della violazione, l'opportunità di avviare una procedura disciplinare;

Nome File:	48	Indice di revisione:
EagleBurgmann_Modello Organizzativo		0.0 del 18/03/2015
231_29.04.2025.docx		0.1 del 18/12/2018
Data 29/04/2025		0.2 del 18/03/2021
20,0 112020		0.3 del 29/04/2025



ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231



- segnalare alle funzioni e agli organi societari competenti l'opportunità di avviare procedure sanzionatorie a seguito dell'accertamento di violazioni del Modello;
- ottenere l'informativa in merito agli esiti delle procedure disciplinari o delle iniziative sanzionatorie assunte dalla Società per accertate violazioni del Codice di Comportamento e/o del Modello, e, in caso di archiviazione, chiederne le motivazioni;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica ovvero di aggiornamento del Modello.

Il Consiglio di Amministrazione della Società assegna all'Organismo di Vigilanza un *budget* di spesa adeguato rispetto alle funzioni ad esso rimesse, su proposta dell'Organismo stesso. L'Organismo delibera in autonomia le spese da sostenere.

#### 3.3. REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Come sopra già anticipato, al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente con il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce sia al Consiglio di Amministrazione sia al Collegio Sindacale lo stato di fatto sull'attuazione del Modello e gli esiti dell'attività di vigilanza svolta, con le seguenti modalità:

- nei confronti del Consiglio di Amministrazione, attraverso una relazione scritta predisposta almeno annualmente, nella quale sono illustrate le attività di monitoraggio svolte dall'Organismo stesso, le criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi o migliorativi opportuni per l'implementazione del Modello;
- nei confronti del Collegio Sindacale, ove ne ravvisi la necessità, e in ogni caso in relazione a
  presunte violazioni poste in essere dai vertici aziendali o dai componenti del Consiglio di
  Amministrazione, fermo restando la facoltà del Collegio Sindacale di richiedere informazioni o
  chiarimenti in merito alle suddette presunte violazioni o all'attività dell'Organismo in generale;
- nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, qualora si verifichi una violazione del Modello o del Codice di Condotta da parte dei Destinatari del Modello.

L'Organismo di Vigilanza può essere convocato in qualsiasi momento sia dal Consiglio di Amministrazione che dal Collegio Sindacale e, a sua volta, può richiedere a tali organi di essere sentito qualora ravveda l'opportunità di riferire su questioni inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'Organismo ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti con le principali responsabilità operative.

Nome File:	49	Indice di revisione:
EagleBurgmann_Modello Organizzativo		0.0 del 18/03/2015
231_29.04.2025.docx		0.1 del 18/12/2018
Data 29/04/2025		0.2 del 18/03/2021
Butu 20/04/2020		0.3 del 29/04/2025



ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231



#### 3.4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E WHISTLEBLOWING

Il D.Lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte delle funzioni aziendali, diretti a consentire all'Organismo lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza.

A tale proposito devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- su base periodica, le informazioni, dati, notizie e documenti previamente identificati dall'Organismo di Vigilanza e da quest'ultimo formalmente richiesti alle funzioni aziendali (c.d. flussi informativi), secondo le modalità e le tempistiche definite dall'Organismo medesimo;
- nell'ambito dell'attività di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza, ogni informazione, dato notizia e documento ritenuto utile o necessario per lo svolgimento di dette verifiche, preventivamente identificati dall'Organismo e formalmente richiesti alle singole Direzioni/Funzioni;
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia natura, attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio-reato, nonché il rispetto delle previsioni del Decreto e del Codice di Condotta, che possano essere utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo (c.d. segnalazioni).

A tale ultimo riguardo, i Destinatari devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazione delle prescrizioni del Decreto, del Modello e/o del Codice di Condotta, nonché specifiche fattispecie di reato di cui abbiano conoscenza.

A tal fine, la trasmissione delle segnalazioni potrà essere effettuata tramite la piattaforma dedicata "Speak- Up Listen-Up" (<a href="https://freudenberg.integrityline.app/?lang=it">https://freudenberg.integrityline.app/?lang=it</a>) o tramite lettera riservata personale indirizzata al Presidente dell'Organismo di Vigilanza presso la sede legale della Società.

La legge n. 179, 30 novembre 2017, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", successivamente abrogata dal Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, attuativo della Direttiva UE 2019/1937, ha introdotto il sistema del c.d. "Whistleblowing", volto alla tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti.

L'Organismo di Vigilanza assicurerà la riservatezza delle informazioni di cui entri in possesso, nonché delle relative fonti. Da parte sua la Società garantisce la tutela dei segnalanti e non effettuerà alcuna azione classificabile come ritorsiva (sanzione disciplinare, demansionamento, sospensione, licenziamento) o discriminatoria, nei confronti del personale che abbia riferito, in buona fede, eventi o situazioni tali da far presumere che si potesse essere verificata una violazione del Modello, del Codice di Condotta, dei protocolli diretti a programmare l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire o della normativa in materia di responsabilità amministrativa delle Società. La Società assicura la riservatezza e l'anonimato del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente ed in mala fede.

L'Organismo di Vigilanza potrà non prendere in considerazione segnalazioni che risultassero prive di qualsiasi elemento sostanziale a loro supporto, eccessivamente generiche o poco circostanziate, ovvero di evidente contenuto diffamatorio o calunnioso.

Nome File:	50	Indice di revisione:
EagleBurgmann_Modello Organizzativo		0.0 del 18/03/2015
231_29.04.2025.docx		0.1 del 18/12/2018
Data 29/04/2025		0.2 del 18/03/2021
20/01/2020		0.3 del 29/04/2025



ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231



L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenutegli, e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni, che il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano ritenuti necessari per appurare la fondatezza della segnalazione.

Oltre alle informazioni sopra indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per reati ricompresi nel D.Lgs. 231/2001 e posti in essere nell'ambito delle attività lavorative;
- modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o nella struttura organizzativa;
- notizia dell'avvenuta irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione del Modello;
- segnalazione di infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, in ogni
  caso qualsiasi infortunio di rilevanza anche penale, ovverosia con prognosi superiore ai 40
  giorni) occorsi a dipendenti o collaboratori di EagleBurgmann e, più genericamente, a coloro
  che abbiano accesso agli ambienti di lavoro della Società;
- presunte violazioni del Codice di Condotta.

L'Organismo, con il supporto della Società, definisce le modalità di trasmissione delle informazioni, dandone comunicazione alle funzioni aziendali tenute al relativo invio.

Tutte le informazioni, la documentazione, ivi compresa la reportistica prevista dal Modello, e le segnalazioni raccolte dall'Organismo di Vigilanza – e allo stesso pervenute - nell'espletamento dei propri compiti istituzionali devono essere custodite dall'Organismo in un apposito archivio istituito presso la sede della Società.



ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231



### **SEZIONE QUARTA**

### 4. SISTEMA DISCIPLINARE

La definizione di un sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello, costituisce condizione necessaria per garantire l'efficace attuazione del Modello stesso, nonché presupposto imprescindibile per consentire alla Società di beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'instaurazione e dagli esiti di un procedimento penale eventualmente avviato nei casi in cui la violazione integri un'ipotesi di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l'autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore.

In generale, le violazioni possono essere ricondotte ai seguenti comportamenti e classificate come segue:

- a) comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del Modello e/o del Codice di Condotta, ivi comprese direttive, procedure o istruzioni;
- b) comportamenti che integrano una trasgressione dolosa delle prescrizioni del Modello e/o del Codice di Condotta, tali da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e la Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato.

Il procedimento sanzionatorio è in ogni caso rimesso alla direzione e/o agli organi societari competenti.

### 4.1. Sanzioni per il personale dipendente

In relazione al personale dipendente, la Società deve rispettare i limiti di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le previsioni contenute nei Contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento, ovvero il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

L'inosservanza - da parte del personale dipendente - delle disposizioni del Modello nonché dei principi del Codice di Condotta, costituisce inadempimento dei doveri derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 cod. civ. e illecito disciplinare.

Più in particolare, l'adozione, da parte di un dipendente della Società, di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al paragrafo precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo del lavoratore di eseguire con la massima diligenza i compiti allo stesso affidati, attenendosi alle direttive di EagleBurgmann, così come previsto dal **CCNL** di riferimento.

Al personale dipendente possono essere comminati i seguenti provvedimenti disciplinari:

Nome File:	52	Indice di revisione:
EagleBurgmann_Modello Organizzativo		0.0 del 18/03/2015
231_29.04.2025.docx		0.1 del 18/12/2018
Data 29/04/2025		0.2 del 18/03/2021
20/01/2020		0.3 del 29/04/2025



ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231



- i) rimprovero verbale;
- ii) rimprovero scritto;
- iii) multa in misura non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione globale (stipendio base e contingenza);
- iv) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni;
- v) licenziamento;

Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra le violazioni e i provvedimenti disciplinari si precisa che:

- i) incorre nel provvedimento disciplinare del biasimo inflitto verbalmente il dipendente che:
  - violi, per mera negligenza le prescrizioni del Codice di Condotta o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
- ii) incorre nel provvedimento disciplinare del biasimo inflitto per iscritto il dipendente che:
  - risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il biasimo inflitto verbalmente;
  - violi, per mera negligenza le prescrizioni del Codice di Condotta o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
- iii) incorre nel provvedimento disciplinare della multa in misura non eccedente l'importo di 3 ore della retribuzione globale:
  - risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il rimprovero scritto;
  - per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti,
     leda l'efficacia del Modello con comportamenti quali:
    - l'inosservanza dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza;
    - la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel Modello;
- iv) incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per il periodo previsto dal CCNL il dipendente che:
  - risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile
     la multa in misura non eccedente l'importo di tre ore della retribuzione globale;
  - violi le procedure aziendali concernenti i comportamenti da adottare nell'esecuzione degli
    Adempimenti e rapporti con gli Enti Pubblici, anche in occasione di verifiche ispettive ed
    Adempimenti in materia di gestione ambientale;
  - violi le disposizioni concernenti i poteri di firma e il sistema delle deleghe attribuite;
  - effettui false o infondate segnalazioni inerenti le violazioni del Modello e del Codice di Condotta;

Nome File:	53	Indice di revisione:
EagleBurgmann_Modello Organizzativo		0.0 del 18/03/2015
231_29.04.2025.docx		0.1 del 18/12/2018
Data 29/04/2025		0.2 del 18/03/2021
20/0 1/2020		0.3 del 29/04/2025



ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231



- v) incorre nel provvedimento disciplinare del licenziamento, nelle modalità previste nel CCNL, il dipendente che:
  - eluda fraudolentemente le prescrizioni del Modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti nel D.Lgs. 231/2001;
  - violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

La Società non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza il rispetto delle procedure previste nel CCNL di riferimento per le singole fattispecie.

I principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata sono garantiti dal rispetto dei seguenti criteri:

- gravità della violazione commessa;
- mansione, ruolo, responsabilità e autonomia del dipendente;
- prevedibilità dell'evento;
- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- comportamento complessivo dell'autore della violazione, con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari nei termini previsti dal CCNL di riferimento;
- altre particolari circostanze che caratterizzano la violazione.

L'esistenza di un sistema sanzionatorio connesso al mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, e nella documentazione che di esso forma parte, deve essere necessariamente portato a conoscenza del personale dipendente attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società.

#### 4.2. Sanzioni per i lavoratori subordinati con la qualifica di dirigenti

L'inosservanza - da parte dei dirigenti - delle disposizioni del Modello nonché dei principi del Codice di Condotta, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, determina l'applicazione delle sanzioni di cui alla contrattazione collettiva per le altre categorie di dipendenti, nel rispetto degli artt. 2106, 2118 e 2119 cod. civ., nonché dell'art. 7 della Legge 300/1970.

In via generale, al personale dirigente possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- sospensione dal lavoro;
- ii) risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

L'accertamento di eventuali violazioni, nonché dell'inadeguata vigilanza e della mancata tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza, potranno determinare a carico dei lavoratori con qualifica dirigenziale, la sospensione a titolo cautelare dalla prestazione lavorativa, fermo il diritto del dirigente alla retribuzione, nonché, sempre in via provvisoria e cautelare per un periodo non superiore a tre mesi, l'assegnazione ad incarichi diversi nel rispetto dell'art. 2103 cod. civ..

Nome File:	54	Indice di revisione:
EagleBurgmann_Modello Organizzativo		0.0 del 18/03/2015
231_29.04.2025.docx		0.1 del 18/12/2018
Data 29/04/2025		0.2 del 18/03/2021
20/01/2020		0.3 del 29/04/2025



ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231



Nei casi di gravi violazioni, la Società potrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro senza preavviso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2119 cod. civ.

#### 4.3. Sanzioni per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza

L'inosservanza - da parte dei collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza delle figure apicali della Società - delle disposizioni Modello e dei principi del Codice di Condotta, nonché degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, determina, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà della Società di richiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di detti comportamenti, inclusi i danni causati dall'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

#### 4.4. Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello e/o dei principi del Codice di Condotta, da parte di uno o più Consiglieri di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, affinché provvedano ad assumere o promuovere le iniziative più opportune ed adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale.

In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello o dei principi del Codice di Condotta del Gruppo da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa immediatamente il Collegio Sindacale, affinché provveda a promuovere le conseguenti iniziative.

### 4.5. Misure nei confronti degli apicali

In ogni caso, anche la violazione dello specifico obbligo di vigilanza sui sottoposti gravante sui soggetti apicali che ricoprono funzioni di amministrazione e rappresentanza, comporterà l'assunzione, da parte della Società, delle misure sanzionatorie ritenute più opportune in relazione, da una parte, alla natura e gravità della violazione commessa e, dall'altra, alla qualifica dell'apicale che dovesse commettere la violazione.

#### 4.6. Misure nei confronti di partners e collaboratori esterni

Il rispetto del Modello è garantito anche mediante la previsione di clausole contrattuali che obblighino collaboratori esterni, consulenti e partner commerciali al rispetto dei principi contenuti nel Codice di Condotta nonché, ove possibile, delle procedure specificamente inerenti l'attività svolta, pena, in difetto, la possibilità per la Società di recedere dal contratto o di risolverlo.

Qualora la violazione, riconducibile al campo di applicazione del D. Lgs. 231/2001, fosse posta in essere da un lavoratore autonomo, da un fornitore o altro soggetto nell'ambito dei rapporti contrattuali con la Società, è prevista, quale sanzione, la risoluzione del contratto in applicazione delle clausole contrattuali e delle norme di legge e, se del caso, la relativa denuncia all'autorità competente.

Nome File:	55	Indice di revisione:
EagleBurgmann_Modello Organizzativo		0.0 del 18/03/2015
231_29.04.2025.docx		0.1 del 18/12/2018
Data 29/04/2025		0.2 del 18/03/2021
2010 112020		0.3 del 29/04/2025



ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231



### 4.7. Sanzioni ex art. 6, comma 2-bis, D. Lgs. 231/2001 ("Whistleblowing")

Con riferimento al sistema sanzionatorio relativo alla corretta gestione delle segnalazioni di illeciti ex art. 6, comma 2-bis, D. Lgs. 231/2001 (c.d. Whistleblowing), sono previste:

- sanzioni a tutela del segnalante per chi pone in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante stesso per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- sanzioni nei confronti di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

Le sanzioni sono definite in relazione al ruolo del destinatario delle stesse, dunque a seconda che si tratti di, personale dipendente non dirigente, lavoratori subordinati con la qualifica di dirigente, Amministratori, apicali.

La Società intende punire e perseguire severamente i soggetti che pongono in essere atteggiamenti ritorsivi nei confronti dei soggetti segnalanti.

Nome File:	56	Indice di revisione:
EagleBurgmann_Modello Organizzativo		0.0 del 18/03/2015
231_29.04.2025.docx		0.1 del 18/12/2018
Data 29/04/2025		0.2 del 18/03/2021
Butu 20/04/2020		0.3 del 29/04/2025



ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231



### **SEZIONE QUINTA**

#### 5. DIFFUSIONE DEL MODELLO

La Società, consapevole dell'importanza che gli aspetti informativi e formativi assumono in una prospettiva di prevenzione, definisce un programma di comunicazione e formazione volto a garantire l'informativa ai Destinatari in merito all'adozione del Modello e del Codice di Condotta, nonché la divulgazione dei principali contenuti del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti, delle prescrizioni del Modello e delle regole comportamentali del Codice di Condotta.

Le attività di informazione e formazione nei confronti del personale sono organizzate prevedendo diversi livelli di approfondimento in ragione del differente grado di coinvolgimento del personale nelle attività identificate a rischio-reato. In ogni caso, l'attività di formazione viene erogata in modo differenziato nei contenuti e nelle modalità di divulgazione in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui gli stessi operano e del fatto che gli stessi rivestano o meno funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione in EagleBurgmann.

L'attività di formazione coinvolge tutto il personale in forza, nonché tutte le risorse che vengano, di volta in volta, inserite nell'organizzazione. A tale proposito, le relative attività formative dovranno essere previste e concretamente effettuate sia al momento dell'assunzione, sia in occasione di eventuali mutamenti di mansioni, nonché a seguito di aggiornamenti e/o modifiche del Modello.

Con riguardo alla diffusione del Modello e del Codice di Condotta, EagleBurgmann si impegna a:

- inviare una comunicazione a tutto il personale avente ad oggetto l'avvenuta adozione di detti documenti da parte del Consiglio di Amministrazione;
- pubblicare Modello e Codice di Condotta sulla *intranet* aziendale e/o nelle bacheche aziendali, ovvero su qualsiasi altro strumento di comunicazione ritenuto idoneo allo scopo;
- pubblicare il Codice di Condotta sul sito internet;
- organizzare attività formative dirette a diffondere la conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello e del Codice di Condotta, nonché pianificare sessioni di formazione per il personale in occasione di aggiornamenti e/o modifiche del Modello, nelle modalità ritenute più idonee.

La documentazione relativa alle attività di informazione e formazione sarà conservata a cura dell'HSE Manager, e resa disponibile per la consultazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e di chiunque altro sia legittimato a prenderne visione.

### 6. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Costituiscono responsabilità del Consiglio di Amministrazione l'adozione, l'aggiornamento, l'adeguamento e qualsiasi altra modifica del Modello conseguente a:

- significative violazioni delle previsioni del Modello;
- identificazione di nuove attività sensibili, connesse all'avvio di nuove attività da parte della Società, o variazioni di quelle precedentemente individuate;

Nome File:	57	Indice di revisione:
EagleBurgmann_Modello Organizzativo		0.0 del 18/03/2015
231_29.04.2025.docx		0.1 del 18/12/2018
Data 29/04/2025		0.2 del 18/03/2021
20,0 ,,2020		0.3 del 29/04/2025



ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231



EagleBurgmann Italia S.r.l.

- mutamenti dell'assetto organizzativo della Società;
- identificazione di possibili aree di miglioramento del Modello riscontrate dall'Organismo di Vigilanza a seguito delle periodiche attività di verifica e monitoraggio;
- modifiche normative ed evoluzioni dottrinali e giurisprudenziali in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza segnala al Consiglio di Amministrazione la necessità di procedere a modifiche o aggiornamenti del Modello.